

ECC.^{MO} CONSIGLIO DI STATO

In sede giurisdizionale

Ricorso in appello

per la **REGIONE TOSCANA** (P.IVA 01386030488), in persona del Presidente *pro-tempore*, giusto decreto di autorizzazione a stare in giudizio n. 15 del 09.01.2013, rappresentata e difesa, per delega in calce, dagli Avv.ti Lucia Bora (c.f. BROLCU57M59B157V; fax: 055/4384747; PEC: avvocaturaregionale@postacert.toscana.it), e Fabio Ciari (c.f. CRIFBA64H23H222G, fax: 055/4384747; PEC: avvocaturaregionale@postacert.toscana.it), dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliati presso lo studio del Prof. Avv. Marcello Cecchetti (c.f. CCCMCL65E02H501Q; fax 06/3701949; PEC: marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it) in Roma, via Antonio Mordini n. 14;

contro

- il **COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso in primo grado dagli Avv.ti Luisa Gracili e Piera Tonelli, elettivamente domiciliato presso lo studio delle medesime in Firenze, Via dei Servi n. 38;
- **COMITATO PERMANENTE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DI CASTELFRANCO DI SOTTO** in persona del Presidente *pro-tempore* **AURORA ROSSI, PIERO ARZILLI, ANDREA BACHINI, MARCO BENVENUTI, LORIANO BIANCHI, FRANCESCO BINI, MICHELE CALÒ, VITTORIO CALÒ,**

KATIA CAMERLINGHI, BERNARD CARFAGNA, GIULIANO CECCANTI, DANIELE COSTAGLI, MARCO COSTAGLI, CRISTINA DE MONTE, MICHELA GIOVANNELLI, JEANNE ANGELE EDITH HULLENHAGEN, ANTONIO IZZO, CATERINA LOIA, RAFFAELE LOIA, ROBERTO LOVERME, LAURA MACLANTI, CARMELA MARRA, GIAN MARCO MARSIGLI, ANGIOLINO MARTINELLI, REMO MARTINI, PAOLO MONTANELLI, ANDREA NOVELLI, MONICA PAGLIAI, GIOVANNI PASCUCCI, MARCO PESCHIERA, ROLANDO PICCHI, MARIO PISTOLESI, GIOVANNI PULCIANO, CARLO PUBLIO, FABIO RAGONI, ADRIANA ROSSI, STEFANIA ROVINI, LINO SILVESTRI, LUCIANO SOLIMENA, MARIA STELLA STANCO, GIOVANNI SPAGLI, LUCA TRASSINELLI, FRANCO LELLI, LORENZO SUSINI, COSIMO LOIA, GIUSEPPE TABBITA, RANIERI TORRI, rappresentati e difesi in primo grado dall'avv. Ettore Nesi, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Firenze, via Puccinotti n 30;

- ANTONIA CATARINICCHIA, MARZIA DURANTI, LUCA SCARSELLI, FRANCESCO MINI, LUCA PANCONI, LEONARDO SPATARO, ANNA MARIA CAMPIGLI, LUIGI MORETTO, MARZIA LANDI, PASQUALE MOFFA, THEODOR MANSON, GUIDO COSTANTINI, ROSSELLA FERRI, PATRIZIA GUALEMI, RICCARDO SUSINI, PAOLO MEIOLI, ANTONIO BIANCO, UGO BRUNI, GIUSEPPE

NOVINO, GIOVANNI DI MODICA, CRISTIANO NUTI, MASSIMO CAVALLINI, SIMONE GROSSI, ANDREA CORTI, PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA PISA in persona del Segretario **LUCA BARBUTI**, rappresentati e difesi in primo grado dall'Avv. Giancarlo Altavilla, con domicilio eletto presso l'Avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 20;

nonché nei confronti

- dell'**A.R.P.A.T – Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Fabio Ciari dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Regionale in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana n. 1;
- della **PROVINCIA DI PISA**, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa in primo grado dagli Avv.ti Maria Antonietta Antoniani e Silvia Salvini, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Raffaella Poggianti in Firenze, Via degli Artisti n. 8/B;
- della **WASTE RECYCLING**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Franco Arizzi, Angelo Clarizia e Bice Annalisa Pasqualone, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 20;
- della **AZIENDA USL 11 DI EMPOLI**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, rappresentata e difesa in primo grado dagli

Avv.ti Roberta Volpini e Cristina Razzolini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Riccardo Farnetani (Studio Santoro) in Firenze, Via dei Conti n. 3;

- dell'**AZIENDA ASL 5 DI PISA – VAL D'ERA – PONTEDERA**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, non costituita in primo grado, domiciliata per la carica presso la Direzione Generale in Pisa, Loc. Ospedaletto, Via Cocchi n. 7 / 9;
 - dell'**AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;
 - del **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso in primo grado dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;
 - del **CORPO FORESTALE DELLO STATO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso in primo grado dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;
- nonché nei confronti degli interventori *ad adiuvandum***
- i **COMUNI DI SAN MINIATO, SANTA CROCE SULL'ARNO, SANTA MARIA A MONTE E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO**, in persona dei Sindaci *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi in primo grado dall'Avv. Natalia Princi, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via dei Servi n. 38;

per la riforma e/o l'annullamento

della sentenza TAR Toscana, sez. II, n. 2023 del 20 novembre 2012, depositata in Cancelleria il 20.12.2012, con cui, con riferimento ai ricorsi R.G. 160/2012, 281/2012 e 311/2012, *“definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento degli atti impugnati. Compensa le spese tra le parti”*.

* * * * *

INDICE

Fatto e svolgimento del processo	6
Diritto	31
I° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità e della contraddittorietà.....	31
II° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 4, L.R. n. 35/2011 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità e della contraddittorietà	34
III° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14-ter, comma 10, della L. 241/1990, Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità e della contraddittorietà.....	36
IV° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità e della contraddittorietà.....	37
V° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità e della contraddittorietà.....	40
VI° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità, della contraddittorietà e sconfinamento nel merito amministrativo.....	50

VII° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 18, comma 1, della L.R. n. 28/98 e dell'art. 36 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità, della contraddittorietà e sconfinamento nel merito amministrativo.....	52
VII.1. – Errata interpretazione del concetto di “sperimentazione” in termini generali.....	59
VII.2. – Errata interpretazione del concetto di “sperimentazione” con riferimento alla gestione dei rifiuti.....	73
VII.3. – Incompetenza della Regione anche nella denegata ipotesi si ritenesse che oggetto della sperimentazione è la pirogassificazione.....	77
VII.4. – Mancata interferenza dell'impianto di pirogassificazione con la pianificazione sulla gestione dei rifiuti.....	78
VII.5. – Sull'erroneo richiamo ai pareri dell'ARPAT e dell'AUSL contenuto in motivazione al fine di dimostrare la necessità di una sperimentazione della pirogassificazione.....	82
Sull'istanza cautelare.....	85
Conclusioni.....	91

* * *

FATTO

1 – Il progetto in questione prevede la realizzazione di un pirogassificatore modulare con combustione integrata con potenzialità di 12.000 t/anno all'interno dell'area di proprietà dello stabilimento Waste Recycling nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), al cui interno, detta società svolge già attività di trattamento e stoccaggio di rifiuti solidi e semisolidi, pericolosi e non, autorizzati dalla Provincia di Pisa con determini nn. 3452 del 06.08.2009 e 4450 del 21.10.2009, destinati in parte a recupero, a depurazione e a impianti di smaltimento definito extra-regionale.

La progettazione e la costruzione dell'impianto di trattamento è affidata alla società NSE Industry S.p.A. che detiene il brevetto del sistema di pirogassificazione con combustione integrata.

Il pirogassificatore permette l'utilizzo di parte dei rifiuti ad alto potere calorifico in ingresso alla piattaforma Waste Recycling (rifiuti di legno, dell'industria tessile, della lavorazione delle pelli ecc) per la produzione di energia termica.

Allo scopo saranno utilizzati parte dei rifiuti speciali solidi e semi-solidi gestiti dalla piattaforma esistente che saranno triturati preliminarmente dall'impianto e successivamente avviati al processo di pirogassificazione.

*

2 – In data 30.03.2010, la Società Waste Recycling S.p.A., con sede legale in Castelfranco di Sotto (PI), via Malpasso, richiedeva alla Provincia di Pisa l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., relativamente alla realizzazione del progetto "Ristrutturazione produttiva e energetica per lo stabilimento Waste Recycling" nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), depositando anche il "progetto preliminare" dell'opera e il relativo "Studio preliminare Ambientale" (cfr. doc. 5).

2.1. – A seguito di tale richiesta, in data 31.03.2010, da un lato, l'istanza di avvio del procedimento veniva pubblicata sul BURT e, dall'altro lato, il progetto veniva depositato presso altre Amministrazioni interessate, tra cui, il Comune di Castelfranco di Sotto, l'ARPAT, l'Azienda USL 11 Empoli e l'Autorità di Bacino del fiume Arno (cfr. doc. 5).

*

3 – Stante ciò, il Settore Ambiente della Provincia di Pisa, riconosciuta la propria competenza in quanto tipologia di opera di cui alla lettera b.1), dell'allegato B2, della L.R. 10/2010 "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW", avviava la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (cfr. doc. 5).

3.1. – In data 31.03.2010, il Settore Ambiente della Provincia di Pisa procedeva a inviare, con nota n. 92308 (cfr. doc. 5), le richieste di parere alle Amministrazioni interessate.

3.2. – Alle suddette richieste di parere rispondevano, nei termini di legge, le Amministrazioni e gli Uffici interpellati nel seguente modo:

- con nota n. 1959 del 29.04.2010 (**doc. 1**), l'Autorità di Bacino del Fiume Arno osservava che "l'ambito territoriale di progetto risulta così classificato nell'ambito del Piano di bacino del fiume Arno: - compreso in aree a pericolosità elevata (PI3) nell'ambito del Piano di bacino del fiume Arno (...); - l'area non risulta interessata dalla previsione di interventi strutturali nell'ambito del Piano di bacino del fiume Arno. (...)

Al riguardo e ai fini dei successivi step autorizzativi si rimanda al Comune la caratterizzazione giuridica dell'intervento, non essendo questa Autorità competente ad esprimersi in merito.

Nel caso che l'intervento si configuri ricadere nella fattispecie della

lett. l) dell'art. 7 sopra richiamato non è previsto il parere di questa Autorità "purché siano realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica o senza aumento della pericolosità per le aree adiacenti".

Qualora si intenda procedere ai sensi della lett. m), premesso che il progetto è già impostato secondo i requisiti previsti per l'ammissibilità dello stesso (cioè la realizzazione in condizioni di sicurezza idraulica e il non aggravio in termini di pericolosità per le aree adiacenti), nelle successive fasi progettuali dovrà essere integrato con elaborati di maggior dettaglio relativi agli interventi di messa in sicurezza idraulica ai fini della verifica del volume da compensare.

L'intervento risulta comunque compatibile con le previsioni del Piano di bacino del Fiume Arno, stralcio per l'assetto idrogeologico sulla base delle normative suddette";

- con nota, l'Azienda USL 11 Empoli concludeva che "per quanto sopra nel caso in cui codesta amministrazione ritenga che gli elementi raccolti consentono di escludere dalla procedura di VIA questo impianto in ogni caso si ritiene necessario prevedere un monitoraggio in continuo di tutte le emissioni" (doc. 2);
- con nota del 14.05.2010 (doc. 3), l'ARPAT riteneva che "tale progetto non debba essere sottoposto alla valutazione";
- con nota n. 11843 del 15.06.2010 (doc. 4), il Comune di Castelfranco di Sotto concludeva che "il progetto si colloca all'interno della piattaforma autorizzata alla gestione dei rifiuti e quindi in un'area industriale dove non ci sono vincoli paesaggistici particolari. An-

che dal punto della destinazione d'uso, il nostro Regolamento Urbanistico classifica questa area come zona di espansione produttiva a prevalente carattere terziario e ad alto contenuto tecnologico, quindi non si rilevano difformità che impediscano la realizzazione di questo impianto. Sul piano paesaggistico e sulla possibilità di particolari vincoli in questo senso, relativamente al Piano di coordinamento Territoriale provinciale si nota come l'intervento proposto sia localizzato in un'area non soggetta a vincoli paesaggistico ambientali. (...)

Sotto il profilo energetico, il progetto si inserisce pienamente all'interno delle linee del Piano di indirizzo Energetico regionale, che prevedono un aumento della potenza elettrica prodotta da fonti non convenzionali.

Per quanto riguarda il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, la realizzazione di questo impianto si colloca all'interno di quelle strutture in grado di rispondere al fabbisogno di termovalorizzazione dei rifiuti. In questo senso l'impianto risponderebbe a quelle normative italiane, ai regolamenti e alle direttive Comunitarie riguardanti i rifiuti, che tendono a privilegiare per gli stessi il recupero di materia e il recupero energetico, mentre lo smaltimento in discarica è sempre più considerato residuale. L'intervento inoltre si configura come una razionalizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, in quanto consente di massimizzare le possibilità di recupero degli scarti prodotti all'interno del territorio provinciale.

Non avendo le competenze tecniche per esprimere le più opportune

valutazioni circa la reale portata e l'impatto che questo impianto potrebbe avere sull'ambiente e sulla salute dei cittadini della nostra comunità, abbiamo consultato gli organi preposti (e già coinvolti dalla provincia): Asl e Arpat.(...)

Tenuto conto dei pareri espressi e pur essendo consapevoli che il progetto non è soggetto obbligatoriamente a VIA (per le dimensioni e la portata di rifiuti trattati), e considerato che si tratta del primo impianto che verrebbe realizzato fuori da un contesto di sperimentazione laboratoriale, troviamo nei due pareri suddetti una serie di considerazioni che in nome di una ulteriore garanzia della salute pubblica (...) rendono a nostro parere opportuno il ricorso alla procedura di VIA.

In ogni caso, è intenzione di questa Amministrazione attivare fin da subito tutti i percorsi di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza al fine di conoscere e approfondire ogni aspetto del progetto e il bilancio ambientale complessivo.(...)

Riteniamo inoltre, proprio perché si tratta di un impianto "nuovo" che oltre a tutte le valutazioni da fare sul piano dell'impatto ambientale preventivo sia opportuno nel caso in cui la VIA, così come tutti gli altri procedimenti autorizzatori, abbia esito positivo, coinvolgere Arpat, Asl, Università, Consiglio Comunale, cittadini e associazioni ambientaliste, in un monitoraggio costante, per un periodo adeguato, al fine di verificare i risultati effettivi e la loro compatibilità con il mantenimento in esercizio".

A ciò si aggiungeva, in data 25.05.2010, una considerazione del

Consigliere Provinciale Paolo Locchi, il quale, pur pervenuto fuori termine *ex art.* 48, comma 5, della L.R. 10/2010, faceva presente che nel progetto veniva fatto riferimento all'emissione di polveri PM_{2,5} e pertanto chiedeva che nella valutazione di impatto fosse considerata l'emissione anche di queste polveri (cfr. doc. 5).

*

4 – Successivamente, il Settore Ambiente, tenuto conto della documentazione presentata dalle Amministrazioni interpellate, redigeva apposito rapporto istruttorio (cfr. doc. 5 – allegato A), nel quale si prevedeva che: *“visti i pareri e le osservazioni espresse, valutati gli elementi di verifica per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, vista la contenuta dimensione dell'impianto, il dato di produzione energia termica ed elettrica significativo rispetto al modesto quantitativo di rifiuti trattati pari a un volume di circa uno scarababile al giorno, il limitato flusso emissivo in ragione sia del quantitativo dei rifiuti trattati che per le tecnologie impiantistiche di processo e di abbattimento utilizzate, noti gli impatti e il livello degli stessi e le relative mitigazioni, si ritiene che, con le prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate, da recepire nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva da approvare ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, sussistono le condizioni di esclusione dalla procedura di VIA.*

7. Prescrizioni

7.1 Prescrizioni generali

- a) Il Proponente dovrà rendersi disponibile ad effettuare di intesa

con il Comune un percorso pubblico di approfondimento e di confronto coinvolgendo anche ARPAT, USL 5, Università di Pisa preventivamente all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

b) *In sede di progettazione definitiva:*

- ✓ *dovranno essere dettagliate le modalità di gestione delle fasi di avviamento, di spegnimento in condizioni normali o di emergenza e definito il rischio di esplosioni, incendi o rotture che possano comportare rilasci di sostanze pericolose, dettagliando le soluzioni adottate per controllarli e prevenirli;*
- ✓ *dovranno essere indicati gli accorgimenti tecnici e gestionali per evitare la possibilità di emissione di diossina causa la presenza del demister dello scrubber finale con elementi in polipropilene che potrebbe adsorbire PCDD/PCDF i quali accumulandoli nel tempo sono poi rilasciati a saturazione ("effetti memoria").*

c) *Per quanto attiene il rischio idraulico si ricorda che qualora, in base alla caratterizzazione giuridica dell'intervento da parte del Comune, lo stesso si configuri ricadere nella fattispecie della lett. l) dell'art. 7 delle Norme di attuazione del P.A.I. per le Aree a pericolosità idraulica elevata PI3, non è previsto il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno "purché gli interventi siano realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica o senza aumento della pericolosità per le aree adiacenti". Diversamente qualora si proceda ai sensi*

della lett. m) dello stesso art. 7, premesso che il progetto è già impostato secondo i requisiti previsti per l'ammissibilità dello stesso (cioè la realizzazione in condizioni di sicurezza idraulica e il non aggravio in termini di pericolosità per le aree adiacenti), dovrà essere richiesto il parere all'Autorità di Bacino del Fiume Arno integrando il progetto con elaborati di maggior dettaglio relativi agli interventi di messa in sicurezza idraulica ai fini della verifica del volume da compensare.

- d) Si ricorda che l'impianto ai fini dell'esercizio dovrà rispondere a quanto previsto dal D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 "Attuazione della Direttiva 2000/76/Ce – Incenerimento dei rifiuti" nonché dalla parte V del D.Lgs. 152/2006.
- e) In sede di progettazione esecutiva dovrà essere valutato se i manufatti di progetto si configurino come volumi in misura compatibile con quelli previsti dai parametri urbanistici assegnati all'isolato 62 dal vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Castelfranco di Sotto.
- f) Le tipologie dei rifiuti da trattare e i relativi codici CER saranno dettagliate in sede di approvazione del progetto definitivo con il divieto comunque di trattare rifiuti liquidi anche se mescolati con i rifiuti solidi.
- g) Dovrà essere previsto un periodo di collaudo di 6 mesi entro cui, oltre alle normali operazioni finalizzate al collaudo funzionale, si dovranno effettuare i monitoraggi descritti nei successivi paragrafi.

7.2. Emissioni in atmosfera

- a) Dovranno essere dettagliate le modalità operative e gestionali previste al fine evitare l'emissione diffuse di polveri e/o di maleodoranze durante la preparazione e la triturazione dei rifiuti all'interno della piattaforma di stoccaggio e trattamento rifiuti esistente e la successiva movimentazione e carico nella tramoggia dell'impianto di progetto.
- b) Dovrà essere presentata una relazione che contenga:
- ✓ un monitoraggio ante operam con analisi ai punti sensibili dell'attuale carico nel terreno per tutti i possibili parametri emessi e già individuati (diossine, metalli ecc);
 - ✓ un aggiornamento della planimetrie allegate allo studio previsionale relativo ai parametri polveri differenziate tra PM10 e PM2,5 con varie configurazioni di ricaduta in condizioni meteorologiche differenti, con altezza di camino differenti e con gli interventi di mitigazione previsti (impianti di abbattimento).
- c) Dovrà essere fornito un quadro riassuntivo delle emissioni in cui la stima dei valori emissivi dei parametri inquinanti, dei quali si prevede l'emissione in atmosfera, si dovrà basare sulle effettive prestazioni ambientali dei sistemi di abbattimento adottati, alle condizioni operative previste a livello di progetto.
- d) Dovrà essere previsto l'utilizzo dello scrubber in qualsiasi condizione di esercizio anche in ragione dell'utilizzo dello stesso per abbattere le eventuali polveri fini PM_{2,5}.
- e) Con i dati raccolti in fase di collaudo dell'impianto sulla base degli inquinanti effettivamente emessi, dovrà essere redatto ed inoltrato

alla Provincia di Pisa e all'ARPAT una nuova valutazione sulle ricadute emissive comprensiva oltre che dei parametri indagati nello studio preliminare agli atti anche delle PTS, Polveri PM10 e PM2,5 che tenga di conto dei principali dati meteorologici.

- f) Dovranno essere previsti campionamenti e il monitoraggio dei parametri come stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 133/2005 nonché dalla parte V del D.Lgs. 152/2006.*

7.3. Rumore

- a) Al fine di verificare in modo adeguato il rispetto dei limiti di immissione differenziale e dei limiti di emissione in prossimità dei ricettori vicini e delle aree circostanti l'impianto, dovrà essere presentata una documentazione tecnica dettagliata, a firma di tecnico competente in materia, nella quale sia presa in considerazione, a norma di legge, sia l'emissione prodotta dall'impianto in progetto che il contributo di emissione sonora prodotta dall'intero stabilimento (impianti esistenti già autorizzati dalla Provincia di Pisa con le determinazioni n.3452/2009 e n.4450/2009 più impianto futuro) nelle aree circostanti. In particolare, dovrà essere fornita una caratterizzazione strumentale del rumore residuo (diurno e notturno) presso i ricettori vicini quando tutti gli impianti di competenza del Proponente sono disattivati caratterizzando l'entità ed i tempi del contributo di rumore prodotto da tutti gli impianti esistenti di competenza dell'azienda.*
- b) Dovrà essere presentato uno studio di fattibilità di eventuali interventi di mitigazione che potrebbero risultare necessari qualora, a*

seguito dei risultati dell'apposita valutazione tecnica di cui al punto precedente, risultasse il superamento di uno o più dei limiti normativi di acustica ambientale da parte dell'intero insediamento di competenza del Proponente presso le aree e i ricettori interessati.

7.4. Scarichi idrici

- a) Dovrà essere presentato ai sensi del DPGR 46/R/2008 il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD).*

7.5. Risorse idriche

- a) Nel caso in cui i volumi necessari per l'approvvigionamento dell'impianto comportino una variazione dei volumi di prelievo previsti per il pozzo che sarà utilizzato, rispetto a quelli indicati nella richiesta di concessione, dovrà essere presentata, agli uffici competenti della Provincia, una apposita domanda di variazione dei volumi annui richiesti.*

7.6. Rifiuti

- a) Dovrà essere effettuata una caratterizzazione dettagliata della qualità delle acque di processo inviate in continuo all'impianto di trattamento chimico-fisico. Rimane inteso che il quantitativo da inviare all'impianto chimico-fisico non potrà essere considerato aggiuntivo rispetto a quello autorizzato con la determina sopra citata.*
- b) Dovranno essere descritte in maniera dettagliata le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dal processo (stoccaggio, assegnazione dei CER, analisi, ecc) e la relativa destinazione finale.*

7.7 Energia

- a) Il campo di induzione magnetica generato dal cavidotto in media*

tensione ed in generale da tutti i collegamenti con la cabina di trasformazione MT/BT e con la rete nazionale di media tensione non deve superare il valore di 3 µT nei luoghi adibiti a permanenza prolungata superiore alle 4 ore” (cfr. allegato A- doc. 1).

*

5 – Alla luce di ciò, con determinazione n. 2866 del 01.07.2010 (doc. 5), il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Pisa determinava di:

- “1) Di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della L.R. 10/2010 e smi il progetto “Ristrutturazione produttiva e energetica per lo stabilimento Waste Recycling” nel comune di Castelfranco di Sotto – Proponente: Waste Recycling SpA - dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le prescrizioni e raccomandazioni di cui all’Allegato A che fa parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) *Di individuare, ai sensi dell’art. 49 comma 5 della L.R. 10/2010 e smi, la Provincia di Pisa, quale ente competente all’approvazione e autorizzazione alla realizzazione dell’opera, per il controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui all’allegato A;*
- 3) *Di trasmettere copia conforme della presente determinazione alla società Waste Recycling SpA con sede in via Malpasso 63/65 a Castelfranco di Sotto (PI) quale soggetto proponente il progetto in oggetto e richiedente dell’attivazione delle procedure di verifica ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e smi.*

Di inviare la presente determinazione al Comune di Castelfranco di

Sotto, all'Autorità di Bacino del Fiume Arno, all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pisa e all'Azienda ULS 11 Empoli".

*

6 – A seguito di ciò, con delibera n. 128 del 29.07.010 (cfr. doc. 6), l'Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto, prendendo in considerazione la possibilità di avviare un processo di partecipazione all'interno dell'iter autorizzatorio per l'installazione di un pirogassificatore a servizio della ditta Waste Recycling, approvava apposito progetto di finanziamento e decideva di avvalersi dell'opera della Società "Avventura urbana di Torino" per lo svolgimento dell'attività di direzione scientifica e di coordinamento di tutta l'attività di partecipazione pubblica; a tale fine, in data 31.07.2010, presentava tale progetto all'Autorità per la Partecipazione della Regione Toscana unitariamente alla richiesta di sostegno finanziario (cfr. doc. 6).

6.1. – In seguito ad alcune rettifiche sul progetto da parte dell'Autorità di Partecipazione della Regione Toscana, con delibera n. 157 del 22.09.2010 (**doc. 6**), la Giunta Comunale di Castelfranco di Sotto approvava il progetto definitivo di finanziamento del processo di partecipazione pubblica per un totale di € 131.900,00, di cui € 86.650,00 a carico del medesimo Comune e € 47.750,00 finanziati dalla Regione Toscana.

*

7 – Successivamente si apriva il percorso partecipativo "Insieme per capire, insieme per decidere" su impulso della Commissione Ambiente e territorio del Comune di Castelfranco di Sotto e insieme

all’Autorità regionale per la partecipazione della Toscana (**doc. 7**).

Tale percorso si svolgeva in due fasi, da un lato, la fase preliminare, nella quale venivano svolte azioni di tipo conoscitivo per inquadrare il contesto e costruire le condizioni per sviluppare le azioni successive e, dall’altro lato, la fase di approfondimento e decisione, il cui organo fondamentale era la “Giuria dei cittadini”.

In buona sostanza, si trattava di un gruppo di cittadini, selezionati con un campionamento casuale, i quali dovevano alternare fasi di discussione a fasi di piccoli incontri e sessioni di audizione di tecnici ed esperti. Gli esiti di tale processo venivano poi illustrati in un Rapporto conclusivo (doc. 12 depositato dal ricorrente) che doveva essere presentato e discusso nell’ambito di un incontro pubblico di chiusura.

Tale percorso si concludeva in data 09.04.2011 con il parere della “Giuria dei Cittadini” in merito alla realizzazione dell’impianto di pirogassificazione in parola.

*

8 – Stante ciò, con lettera del 11.04.2011 (**doc. 8**), la Waste Recycling riattivava il procedimento, chiedendo alla Provincia di Pisa, e per conoscenza anche al Comune di Castelfranco di Sotto, all’Autorità di Bacino del Fiume Arno, all’ARPAT e all’Azienda USL 11 Empoli, il rilascio, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio delle opere di cui al “Progetto di ristrutturazione produttiva ed energetica per lo stabilimento Waste Recycling di Castelfranco di Sotto (PI)” nonché proponendo *“che per un congruo periodo da convenire l’impianto sia monitorato con particolare atten-*

zione ad alcuni trattati, alle emissioni e al recupero energetico. A tal fine potranno individuarsi (...) controllo anche ulteriori rispetto a quelle previste dalla disciplina di settore delle quali la scrivente si dichiara disponibile ad accollarsi i costi” e dichiarandosi disponibile “al rilascio di un’ autorizzazione a carattere temporaneo per anni uno (o per diverso congruo periodo che si riserva di convenire) così subordinandosi il rilascio dell’ autorizzazione definitiva ai risultati di monitoraggio”; insieme a tale richiesta veniva presentato anche il “Progetto definitivo” dell’ opera conformato alle prescrizioni dell’ Allegato A della determina n. 2866 del 01.07.2010 (cfr. doc. 5).

8.1. – Successivamente, con nota del 07.06.2011 (cfr. doc. 9), la stessa Società proponente chiedeva alla Provincia di Pisa la sospensione dell’ iter autorizzativo al fine di predisporre documentazione integrativa utile all’ esame dello stesso.

8.2. – Con lettera del 07.09.2011 (**doc. 9**), la Società proponente chiedeva alla Provincia di Pisa, in sostituzione dell’ autorizzazione di cui all’ art. 208 del D.Lgs. 152/06, di riattivare l’ iter autorizzativo alla costruzione dell’ impianto in progetto e all’ esecuzione temporaneo dello stesso per il periodo di un anno, ovvero 8.000 ore di funzionamento (allegando apposito programma di smontaggio dell’ impianto di pirogassificazione al termine dell’ esercizio temporaneo), confermando nei contenuti il “Progetto definitivo” presentato in data 11.04.2011,.

*

9 – Stante ciò, con richiesta del 08.09.2011 la Provincia di Pisa inviava nuovamente le richieste di pareri alle Amministrazioni interessate

(cfr. doc. 10).

9.1. – A tali richieste di parere e di contributo istruttorio rispondevano le Amministrazioni e gli Uffici interpellati con le seguenti note:

- con nota n. 63908 del 27.09.2011 (**doc. 10**), l'ARPAT esprimeva parere favorevole, condizionato al rispetto delle prescrizioni evidenziate, in quanto *“in merito alla nuova documentazione presentata, (...) non si riscontrano criticità degne di essere segnalate”*;
- con lettera n. 15401 del 37.09.2011 (**doc. 11**), il Comune di Castelfranco di Sotto esprimeva parere negativo, giuste *“le mancanze di novità delle integrazioni depositate in data 08.09.2011”* anche in riferimento a proposte di sperimentazione di questo impianto sul territorio comunale, ritenendo pienamente ancora valide le motivazioni contenute nella delibera G.C. n. 45/2011, nella delibera C.C. 11/2011 e nella nota n. 6326 del 21.04.2011;
- con nota n. 38514 del 29.09.2011 (**doc. 12**), l'USL 11 Empoli riteneva che la sperimentazione dell'impianto dovesse essere autorizzata e condotta previa acquisizione della documentazione mancante e in base alle indicazioni e alle prescrizioni formulate dall'ARPAT.

*

10 – Sulla base di tutto il sopra richiamato materiale istruttorio, il Settore Ambiente della Provincia di Pisa convocava, per il giorno 28 settembre 2011, la Conferenza Provinciale, alla quale venivano invitati tutti i soggetti responsabili degli Uffici interpellati nel corso dell'istruttoria descritta nonché la Società proponente (cfr. doc. 13).

10.1. – In data 28.09.2011 si svolgeva la Conferenza Provinciale

(doc. 13), nella quale il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Pisa, dopo aver analizzato nel dettaglio i pareri pervenuti nonché data lettura di una lettera del Presidente della stessa Provincia, nella quale si esprimeva la determinazione negativa del Consiglio e della Giunta all'installazione dell'impianto, concludeva esprimendo "la propria difficoltà a concludere il procedimento con il rilascio di atto autorizzatorio ancorché in presenza di pareri ambientali favorevoli"; dal canto suo, il proponente, prendeva atto del preannunciato blocco procedurale e dell'esito positivo della conferenza dei servizi, dichiarando di ricorrere alla L.R. 35/2011 e chiedendo la sospensione del procedimento (cfr. doc. 13).

*

11 – Successivamente, con lettera del 13.10.2011 (doc. 14), la Società Waste Recycling chiedeva alla Direzione del Settore Ambiente della Provincia di Pisa, e per conoscenza alla Regione Toscana, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione e "laddove (per quanto del tutto immotivatamente) riteniate di non voler provvedere al rilascio, dovrete senza indugio trasmettere gli atti alla Regione Toscana poiché in tale (denegata) ipotesi sarebbe comunque operativa la L.R. 35/2011".

*

12 – Preme, sin da subito, precisare che la L.R. 35/2011 recante "Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private.. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina de-

gli accordi di programma”, pubblicata sul BURT n. 38 del 03.08.2011, prevede all’art. 16, intitolato “Norma transitoria”, che *“la presente legge si applica anche alle opere di cui agli articoli 2 e 10 avviate alla data di entrata in vigore della presente legge”* (co. 1).

12.1. – Con delibera G.R.T. n. 864 del 10.10.2011 (**doc. 15**), la Giunta regionale approvava le *“Modalità operative per l’esercizio dell’attività di impulso e coordinamento della Regione ai sensi dell’articolo 11, comma 2 e 13 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35”*, istituendo la *“Commissione di supporto tecnico”* nell’ambito dei procedimenti di impulso e di coordinamento regionale relativi alle opere private di cui agli articoli 11 e 13 della medesima legge.

*

13 – Con nota n. 293167 del 20.10.2011 (**doc. 16**), l’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Pisa, vista l’istanza della Società Waste Recycling, trasmetteva alla Regione Toscana il progetto in oggetto come previsto dall’art. 13 della L.R. 35/2011 nonché sospendeva il procedimento in attesa delle osservazioni regionali, prescrivendo che, trascorsi venti giorni dal ricevimento della stessa, in assenza di osservazioni, la Provincia provvederà al diniego dell’autorizzazione.

*

14 – Con delibera G.R.T. n. 961 del 09.11.2011 (**doc. 17**), la Giunta Regionale Toscana, *“(…)”; vista la lettera inviata in data 3 novembre 2011 al Presidente Enrico Rossi dal Sindaco del Comune di Castel-franco di Sotto, con la quale viene ribadita la contrarietà degli organi politici del comune stesso al rilascio dell’autorizzazione unica per*

l'impianto sopra descritto;

visti gli atti di diffida a non rilasciare alcuna autorizzazione per il citato impianto, pervenuti in data 8 novembre 2011 alla Giunta regionale da parte di alcuni cittadini del comune di Castelfranco di Sotto;

ritenuto opportuno dare atto di quanto pervenuto e sopra richiamato, precisando peraltro che, ai sensi di quanto previsto dall'art.13 l.r. 35/2011, i citati documenti non sono rilevanti ai fini del presente procedimento amministrativo, ma potranno essere oggetto di eventuale esame da parte dell'ente titolare della funzione autorizzativi; visto il parere in data 3 novembre 2011, espresso dalla Commissione di supporto tecnico ed agli atti della competente direzione generale, in ordine alla congruità delle motivazioni del rigetto espresse dall'Ente Locale in rapporto agli esiti istruttori rappresentati nella medesima documentazione ed agli atti del procedimento di competenza provinciale" deliberava di:

- "1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le proprie osservazioni circa il rigetto preavvisato dalla Provincia di Pisa alla società WASTE RECYCLING S.p.A., con sede in Castelfranco di Sotto (PI) relativo alla richiesta di autorizzazione unica di cui in narrativa;*
- 2. di dare atto che gli atti pervenuti da parte del Sindaco del Comune di Castelfranco di Sotto e di alcuni cittadini ivi residenti, come individuati in narrativa, non rilevano ai fini del presente procedimento amministrativo, per cui la loro eventuale valutazione è rimessa alla provincia di Pisa, titolare della funzione autorizzativi;*

3. di comunicare il presente provvedimento alla Provincia di Pisa ed alla società WASTE RECYCLING S.p.A., con sede in Castelfranco di Sotto (PI).

Il presente atto, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma. 2, lettera a) della l.r. 23/2007'.

14.1. – Stante ciò, con determinazione n. 5701 del 23.12.2011 (doc. 18), il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Pisa, “ritenuto, in ragione del parere favorevole della Conferenza dei Servizi espresso ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e del parere della Giunta Regionale, espresso ai sensi della Legge Regionale 35/2011, di dover procedere all'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pirogassificazione in oggetto limitatamente ad un anno, con le prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza sopra riportato e nelle osservazioni del rapporto istruttorio(All. A)” approvava la realizzazione e l'esercizio dell'impianto a tempo determinato condizionando “l'avvio dell'esercizio dell'impianto alla sottoscrizione con Arpat e Provincia di un protocollo tecnico di monitoraggi dell'impianto a carico del proponente come definito nel rapporto istruttorio (allegato A)” nonché:

“4) di prescrivere:

a) il rispetto di quanto contenuto nel verbale della Conferenza provinciale riportato in premessa nonché di quanto contenuto nelle osservazioni del rapporto istruttorio allegato;

- b) *il rispetto delle modalità di gestione, del massimo quantitativo di rifiuti, delle tipologie rifiuti con i relativi codici CER riportati nel rapporto istruttorio allegato;*
- c) *di comunicare a questa Provincia, all'Arpat, all'USL e al Comune di Castelfranco D/S la data di inizio e di fine dei lavori di installazione dell'impianto nonché la data di messa in esercizio, tutti gli eventuali fermo impianti e le relative rimesse in marcia;*
- 5) *di autorizzare le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto secondo il quadro emissivo, con i limiti di emissione, la periodicità dei rilevamenti e la frequenza di manutenzione di cui alle tabelle 1, 2 e 3 del rapporto istruttorio allegato, con le seguenti prescrizioni:*
- a) *la data, l'ora e i risultati delle analisi, le caratteristiche di marcia nel corso del prelievo e tutti i dati dei relativi certificati analitici, dovranno essere annotati sull'apposito registro delle analisi vidimato dalla Provincia. I relativi certificati dovranno essere inviati appena disponibili all'Ufficio ambiente della Provincia e all'Arpat di Pisa;*
- b) *gli interventi sugli impianti di abbattimento dovranno essere annotati sull'apposito registro delle manutenzioni;*
- 6) *di prescrivere la stipula di una polizza assicurativa con le modalità previste dal R.R. 14/2004 che dovrà necessariamente essere inoltrata e accettata da questa Provincia prima della messa in esercizio dell'impianto (...)"*.

*

15 – Con **ricorso in via principale R.G. 160/2012**, notificato in

data 23.01.2012, il Comune ricorrente chiedeva all' Ecc.^{mo} TAR per la Toscana l'annullamento, previa sospensione:

- della determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Pisa n. 5701 del 23 dicembre 2011 recante "*approvazione del progetto di pirogassificazione del Comune di Castelfranco di Sotto della Waste Recycling e autorizzazione all'esercizio a tempo determinato*" e relativo documento istruttorio;
- di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la deliberazione della Giunta Regionale n. 916 del 9 novembre 2011 recante "*Legge regionale n. 35/2011: conclusione del procedimento avviato ai sensi dell'art. 13 ed approvazione osservazioni in ordine al preavviso di diniego sulla autorizzazione richiesta alla Provincia di Pisa dalla società Waste Recycling SpA*", comunicata all'Amministrazione Comunale dalla Provincia di Pisa con nota 29 dicembre 2011.

*

15.1 – Alla Camera di Consiglio del 21.02.2012, giusta l'eccezione della difesa regionale di difetto del contraddittorio, parte ricorrente richiedeva un rinvio per poter depositare il ricorso notificato anche all'ARPAT e all'ASL 11 in data 20.02.2012.

*

15.2 – Con intervento *ad adiuvandum*, notificato in data 17.02.2012 e 28.02.2012, i Comuni intervenienti chiedevano a codesto Ecc.^{mo} TAR per la Toscana l'accoglimento del ricorso R.G. 160/2012, previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati; con vit-

toria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

*

16 – Con **ricorso R.G. 281/2012**, notificato in data 20.02.2012, la Sig.ra Atonia Catarinicchia ed altri chiedevano all'Ecc.^{mo} TAR per la Toscana l'annullamento, previa sospensione:

- della determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Pisa n. 2866 del 1° luglio 2010;
- della determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Pisa n. 5701 del 23 dicembre 2011;
- della deliberazione G.R. Toscana n. 961 del 9 novembre 2001.

*

17 – Con **ricorso R.G. 311/2012**, notificato in data 21.02.2012, il Comitato Permanente per la tutela e la Salvaguardia dell'Ambiente e del Territorio di Castelfranco di Sotto ed altri chiedevano all'Ecc.^{mo} TAR per la Toscana l'annullamento, previa sospensione:

- della determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Pisa n. 5701 del 23 dicembre 2011;
- della deliberazione G.R. Toscana n. 961 del 9 novembre 2001;
- del verbale della Conferenza dei servizi del 28 settembre 2011;
- del parere A.U.S.L. n. 11 del 29 settembre 2011;
- del parere ARPAT del 27 settembre 2011;
- della determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Pisa n. 2866 del 1° luglio 2010;
- del parere ARPAT del 24 maggio - 16 maggio 2010;
- del parere A.U.S.L. n. 11 di Empoli del 20 maggio 2010, prot. n.

23201;

- del parere del Comune di Castelfranco di Sotto del 15 giugno 2010.

*

18 – Alla Camera di Consiglio del 20.03.2012, il TAR per la Toscana, con ordinanze nn. 199, 200 e 201 del 21.03.2012, accoglieva le istanze di tutela cautelare presentate dai ricorrenti, sospendendo gli effetti degli atti impugnati.

*

18.1 – Tali ordinanze nn. 199, 200 e 201 del 21.03.2012 venivano impugnate innanzi a codesto Ecc.^{mo} Consiglio di Stato, rispettivamente, con ricorsi R.G. 3334/2012, notificato in data 17.04.2012; R.G. 3335/2012, notificato in data 19.04.2012, R.G. 3339/2012, notificato in data 23.04.2012

*

18.2 – Con ordinanze nn. 2100, 2101, 2104, 2105 e 2106, codesto Ecc.^{mo} Consiglio di Stato accoglieva in parte gli appelli proposti da questa Amministrazione, permettendo la realizzazione della struttura ma mantenendo il divieto di attivazione della stessa.

*

19 – All'udienza pubblica del 20.11.2012 i predetti ricorsi in primo grado R.G. 160/2012, 281/2012 e 311/2012 venivano discussione e mandati in decisione.

*

19.1 – Con sentenza n. 2023 del 20 novembre 2012, depositata in Cancelleria il 20.12.2012, l'Ecc.^{mo} TAR Toscana, sez. II, “definitiva-

mente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento degli atti impugnati. Compensa le spese tra le parti".

*

Con il presente ricorso in appello la Regione Toscana chiede che la sentenza n. 2023/2012 del TAR Toscana sia annullata e/o riformata per i seguenti motivi di

DIRITTO

I° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità e della contraddittorietà

Sintesi del primo motivo di ricorso:

Il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso R.G. 281/2012 per difetto di contraddittorio, dal momento che non era stato notificato a tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi (ARPAT e AUSL n. 11 di Empoli), adducendo che, da un lato, a tali Amministrazioni sono stati comunque notificati gli altri due ricorsi; e, dall'altro, l'accoglimento della censura di incompetenza della Provincia non implica profili valutativi che possano importare la contestazione necessaria dei pareri resi dall'ARPAT e dall'A.U.S.L.. Tale conclusione è viziata, non solo per violazione dell'art. 8 c.p.a. (Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali), ma anche per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità e della contraddittorietà, atteso che proprio (anche) da tali pareri il Giudice di primo grado deduce il preteso carattere sperimentale dell'impianto in discussione e conseguentemente la pretesa incompetenza della Provincia di Pisa a rilasciare la necessaria autorizzazione alla realizzazione ed esercizio.

I. – Innanzitutto, la sentenza qui impugnata appare errata e comunque ingiusta nella parte in cui non accoglie l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso R.G. 281/2012 per difetto di contraddittorio, dal momento che non era stato notificato a tutte le Amministrazioni par-

tecipanti alla Conferenza di servizi meglio indicate nelle premesse di fatto (ARPAT e AUSL n. 11 di Empoli).

A motivazione della sentenza, il Giudice di prime cure evidenzia che *“Per quello che riguarda l’omessa notificazione del ricorso a tutte le Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi ed in particolare, all’ARPAT ed all’A.U.S.L. n. 11 di Empoli (eccezione che investe praticamente solo il ricorso R.G. 281/2012, essendo stati notificati gli altri due ricorsi anche alle Amministrazioni in questione, che si sono anche costituite nei relativi giudizi), deve richiamarsi, in linea generale, quanto già sostenuto nell’ordinanza cautelare 21 marzo 2012 n. 200, in ordine all’univoca giurisprudenza che ha rilevato come il ricorso avverso gli atti adottati in sede di conferenza di servizi debba essere notificato «a tutte le amministrazioni che, nell’ambito della conferenza,(abbiano) espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame» (Consiglio Stato sez. VI, 3 marzo 2010 n. 1248; sez. V, 2 maggio 2012 n. 2488; T.A.R. Molise, 8 aprile 2010 n. 17); nel caso di specie, la censura di incompetenza che sarà accolta dalla Sezione non implica profili valutativi che possano importare la contestazione necessaria dei pareri resi dall’ARPAT e dall’A.U.S.L. (anzi, per certi aspetti, la tesi proposta dai ricorrenti si pone in perfetta linea e si radica sulla natura sperimentale dell’intervento rilevata dall’ARPAT e dall’A.U.S.L.) e non suscita pertanto alcuna necessità di procedere alla notificazione del ricorso R.G. n. 281/2012 anche alle Amministrazioni in questione”.*

Il ragionamento seguito dal Giudice di primo grado è palesemente infondato oltre che errato e contraddittorio e pertanto va disatteso.

*

I.1. – Insegna, infatti, consolidata giurisprudenza amministrativa che l'utilizzo del modulo procedimentale della conferenza di servizi — che come tale non configura un ufficio speciale della p.a., autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano — non altera le regole che presiedono, in via ordinaria e generale, all'individuazione delle autorità emananti, con la conseguenza che il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell'ambito della conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame [cfr. in ultimo Cons. Stato, sez. VI, 03.03.2010, n. 1248]: ipotesi che, come si è visto in fatto, ricorre nel caso di specie.

Pervero, innanzitutto, contrariamente a quanto ritiene il giudice di prime cure, i pareri resi in Conferenza di Servizi dall'ARPAT e dall'AUSL sono pareri favorevoli alla realizzazione dell'impianto e, quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnarli autonomamente se fossero stati emanati al di fuori della Conferenza di Servizi.

*

I.2. – In secondo luogo, il ragionamento del Giudice di prime cure appare manifestamente illogico e irrazionale laddove evidenzia che *“la censura di incompetenza che sarà accolta dalla Sezione non implica profili valutativi che possano importare la contestazione necessaria dei*

pareri resi dall'ARPAT e dall'A.U.S.L.", atteso che è proprio (anche) da tali pareri che il Giudice di primo grado deduce il preteso carattere sperimentale dell'impianto in discussione e conseguentemente la pretesa incompetenza della Provincia di Pisa a rilasciare la necessaria autorizzazione alla realizzazione ed esercizio.

Da qui la manifesta ingiustizia della sentenza impugnata.

* * *

II° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 4, L.R. n. 35/2011 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità e della contraddittorietà

Sintesi del secondo motivo di ricorso:

Il Giudice di primo grado non ha preso in considerazione l'eccezione preliminare di inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse nella parte in cui si contestava la legittimità della delibera GRT n. 961 del 09.11.2011, perché trattasi di "censure che costituiranno oggetto di assorbimento e possono pertanto essere tralasciate".

Tale conclusione è viziata, non solo per violazione dell'art. 8 c.p.a. (Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali) e dell'art. 13, comma 4, della L.R. n. 35/2011, giacché tale delibera era priva di immediata e concreta lesività; ma anche per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità e della contraddittorietà, atteso che ha posto a fondamento della propria decisione proprio la predetta delibera GRT n. 961/2011 per dedurre il preteso carattere sperimentale dell'impianto de quo.

II. – In secondo luogo, la sentenza impugnata appare errata e comunque ingiusta laddove non ha accolto l'eccezione preliminare di irricevibilità e/o inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse nella parte in cui si contestava la legittimità della delibera GRT n. 961 del 09.11.2011, in quanto, come espressamente indicato dall'art. 13, com-

ma 4, della L.R. n. 35/2011, “l'ente locale titolare delle funzioni regionali adotta le determinazioni di sua competenza, motivando espressamente in caso di non accoglimento delle osservazioni presentate” dalla Regione.

In altri termini, la delibera della Regione Toscana, pur essendo atto necessario e previsto *ex lege*, ha un valore di mera osservazione idonea per consentire all'Autorità procedente di esercitare i propri poteri e concludere il procedimento nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, atteso che, nel caso di specie, la Provincia è l'unico Ente competente a rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto de quo.

Per cui, come insegna la giurisprudenza amministrativa, “per riconoscere l'interesse ad impugnare in via diretta [un regolamento o] un atto amministrativo a contenuto generale occorre avere riguardo alla sua immediata e concreta lesività, con riferimento all'entità ed all'incidenza reale e non meramente ipotetica dell'atto sulla sfera giuridica del ricorrente” (Cons. Stato Sez. V, 30-11-2011, n. 6336).

Ebbene, in tal caso, la delibera GRT n. 961/2011 di per sé non aveva nessuna incidenza reale sulla sfera giuridica del ricorrente, in quanto doveva essere considerata (come, tra l'altro, è) un apporto istruttorio al procedimento, ben potendo, *ex lege*, essere disatteso.

Il Giudice di primo grado non ha tenuto conto di tale eccezione perché “investono poi censure che costituiranno oggetto di assorbimento e possono pertanto essere tralasciate”, ma poi pone a fondamento della propria decisione proprio la predetta delibera GRT n. 961/2011

per dedurre il preteso carattere sperimentale dell'impianto *de quo*.

Da qui la manifesta ingiustizia della sentenza impugnata.

* * *

III° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14-ter, comma 10, della L. 241/1990, Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità e della contraddittorietà

Sintesi del terzo motivo di ricorso:

Il Giudice di primo grado non ha preso in esame l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso R.G. 160/2012 per carenza di interesse nella parte in cui si contestano le risultanze della Conferenza di servizi del 28.09.2011.

Tale conclusione è viziata per violazione dell'art. 8 c.p.a. (Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali); dell'art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e dell'art. 14-ter, comma 10, della L. 241/1990, giacché tali risultanze, come riconosceva il ricorrente in primo grado, erano immediatamente lesive.

III. – In terzo luogo, la sentenza impugnata appare errata e comunque ingiusta laddove non ha preso in esame l'eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso R.G. 160/2012 per carenza di interesse nella parte in cui si contestano le risultanze della Conferenza di servizi del 28.09.2011 tra cui, anche, l'applicazione nel caso di specie del procedimento previsto dalla L.R. 35/2011, violando così il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..

Tali motivi di ricorso appaiono inammissibili perché l'Amministrazione comunale, avendo partecipato al procedimento, era ben a conoscenza, già a partire dal verbale della Conferenza del

28.09.2011, dell'attivazione delle procedure di cui alla L.R. 35/2011 avvenuta con lettera della Provincia di Pisa n. 293167 del 20.10.2011 (cfr. doc. 13) e di tutte le conclusioni in esso esposte.

Pertanto, si ritiene che eventuali contestazioni e/o eccezioni in merito alla legittimità dei lavori della Conferenza di servizi, avrebbero dovuto essere mosse a suo tempo, impugnando il verbale della Conferenza di servizi, come prescritto dall'art. 14-ter, comma 10, della L. 241/1990, e non già al momento della conclusione del procedimento avvenuta con determina n. 5701 del 23.12.2011, in quanto, come riconosce lo stesso ricorrente, tale verbale era immediatamente lesivo.

Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, *“il provvedimento conclusivo, quando non ribalti le decisioni prese in sede di conferenza di servizi, è atto meramente confermativo e consequenziale delle determinazioni assunte in sede di conferenza; pertanto è autonomamente impugnabile il verbale conclusivo della conferenza di servizi”* (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 9 ottobre 2009, n. 1738); mentre nel caso di specie non risulta essere stato impugnato tale verbale.

Da qui la manifesta ingiustizia della sentenza impugnata.

* * *

IV° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità e della contraddittorietà

Sintesi del quarto motivo di ricorso:

Il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse nella parte in cui si lamenta l'incompetenza della Provincia di Pisa ad autorizzare il progetto in parola e in tutte quelle parti del ricorso in cui si eccepiscono vizi già presenti nella determina di esclusione del progetto da V.I.A., in quanto parte ricorrente non aveva, a suo tempo, impugnato tale determinazione.

Tale rigetto è viziato per violazione dell'art. 8 c.p.a. (Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali), oltre che per eccesso di potere e travisamento dei fatti, giacché non veniva lamentata la pregiudizialità tout court della preventiva impugnazione della determinazione n. 2866/2010 di esclusione del progetto dalla V.I.A., bensì la mancata impugnazione di tale determina con riferimento a quei motivi di ricorso in cui si eccepiscono vizi che derivavano dalle statuizioni contenute nella determina di esclusione del progetto da V.I.A..

IV – In quarto luogo, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui rigetta l'eccezione di irricevibilità e/o inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse nella parte in cui si lamenta l'incompetenza della Provincia di Pisa ad autorizzare il progetto in parola e in tutte quelle parti del ricorso in cui si eccepiscono vizi già presenti nella determina di esclusione del progetto da V.I.A., in quanto parte ricorrente non ha, a suo tempo, impugnato tale determinazione, pur essendo immediatamente lesiva della sfera giuridica del ricorrente, anzi ha partecipato al procedimento senza mai eccepire né tale incompetenza né i pretesi vizi dell'esclusione del progetto dalla V.I.A..

Stante ciò, si ritiene che ogni contestazione in ordine alla competenza e al merito della scelta di non assoggettare a VIA il progetto *de quo* non possono essere più oggetto di giudicato giurisdizionale, essendo già trascorso il termine di sessanta giorni ex artt. 29 e 41 del D.Lgs. 104/2010.

Né, al contrario, si potrebbe eccepire che l'Amministrazione comunale non fosse a conoscenza della determinazione della Provincia di Pisa, in quanto la stessa Amministrazione comunale ha partecipato

all'intero procedimento, non avendo però mai sollevato alcunché in ordine a tali eccezioni.

Infatti, le uniche osservazioni espresse dall'Amministrazione comunale, come si legge nel rapporto istruttorio allegato alla determinazione n. 2866 del 01.07.2010 (cfr. doc. 5), sono le seguenti: *“parere favorevole riguarda la conformità urbanistica ma richiesta di valutare l'opportunità di ricorrere alla procedura di VIA e comunque in ogni caso l'attivazione di percorsi di coinvolgimento e partecipazione pubblica”*, nulla rilevando sulla competenza della Provincia di Pisa, che ora, invece, si pretende di contestare.

Nonostante ciò, il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione osservando che *“La censura di incompetenza dell'Amministrazione provinciale di Pisa nei confronti della Regione poteva (e doveva) poi essere ovviamente proposta nei confronti dell'atto conclusivo del procedimento (la determinazione 23 dicembre 2011 n. 5701 del Dirigente del Servizio Ambiente), non potendo neanche prospettarsi una qualche preclusione derivante dall'omessa tempestiva impugnazione degli atti di indizione e della conclusione della conferenza di servizi (che non determinano alcuna definitiva conclusione in ordine alla competenza dell'organo emanante il provvedimento finale, potendo ancora essere rilevata l'incompetenza dell'organo procedente) e della determinazione di esclusione del progetto dalla V.I.A. (determinazione 1° luglio 2010 n. 2866), che può essere impugnata unitamente al provvedimento finale (Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011 n. 4290) e che comunque non determina alcuna preclusione alla successiva rilevazione*

dell'incompetenza da parte dell'organo destinato ad emanare il provvedimento finale”.

Dalla lettura di tale motivazione appare evidente l'illogicità del ragionamento del Giudice di primo grado nonché il travisamento dei fatti, giacché non veniva lamentata la pregiudizialità *tout court* della preventiva impugnazione della determinazione n. 2866/2010 di esclusione del progetto dalla V.I.A., bensì la mancata impugnazione di tale determina con riferimento a quei motivi di ricorso in cui si eccepiscono vizi che derivavano dalle statuizioni contenute nella determina di esclusione del progetto da V.I.A..

Da qui la manifesta ingiustizia della sentenza impugnata.

* * *

V° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'errore manifesto, della illogicità e della contraddittorietà

Sintesi del quinto motivo di ricorso:

Il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di inammissibilità l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi R.G. 281/2012 e 311/2012 per difetto di legitimatio ad causam e carenza di interesse dei ricorrenti.

Tale rigetto è viziato per violazione dell'art. 8 c.p.a. (Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali), oltre che per eccesso di potere e travisamento dei fatti, giacché, contrariamente a quanto motivato dal Giudice di primo grado, da un lato, i ricorrenti persone fisiche non hanno indicato e, quindi, dimostrato il pregiudizio che deriverebbe loro dagli atti impugnati, ma si sono solo lamentati della localizzazione del pirogassificatore previsto dagli atti impugnati nonché un preteso danno all'ambiente e alla salute, chiedendo così la tutela non di un loro interesse individuale, ma di interessi genericamente riferiti ad una pluralità indistinta di persone; e, dall'altro, il Comitato ricorrente non ha fornito alcuna prova circa i parametri utilizzati per riconoscere la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente: ovvero che persegue statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbia un adeguato grado di rappresentatività e stabilità nell'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa.

V – La sentenza impugnata appare inoltre errata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi R.G. 281/2012 e 311/2012 per difetto di *legitimatio ad causam* e carenza di interesse dei ricorrenti.

A motivazione del rigetto il Giudice di primo grado osserva che *“In particolare, la Sezione non può mancare di rilevare, con riferimento a tutti e due i ricorsi (R.G. n. 281/2012 e 311/2012) in cui l'eccezione è stata sollevata, come la proposizione del ricorso sia saldamente radicata, per quello che riguarda la legittimazione e l'interesse all'impugnazione, nella partecipazione al ricorso di alcuni cittadini del Comune di Castelfranco di Sotto che, indubbiamente, potrebbero subire una serie di effetti negativi, sotto il profilo della tutela della salute e della qualità della vita, dalla possibile attivazione dell'impianto; avuto riferimento alle possibili ricadute dell'impianto in questione sull'ambiente, il tradizionale criterio della vicinitas non può certamente essere limitato ai soli proprietari confinanti con l'area di realizzazione dell'impianto (come prospettato dalle difese delle Amministrazioni resistenti e della controinteressata), ma deve essere «inteso in senso ampio, per le intuibili ricadute sulla qualità della vita astrattamente implicate da iniziative e progetti industriali obiettivamente incidenti sul contesto ambientale interessato, per cui ciò che rileva è non solo e non tanto la vicinanza geografica del cittadino ricorrente, ma più specificamente la possibilità di risentire delle esternalità negative del progetto medesimo» (Consiglio di Stato sez. V, 18 aprile 2012 n. 2234).*

Nel caso di specie, è poi proprio la conclusione in ordine al carattere sperimentale dell'impianto (come sarà successivamente esplicitato) ad imporre una verifica della legittimazione in senso ampio, trattandosi indubbiamente di attività che non è ancora stata valutata in tutte le sue conseguenze ambientali e che quindi potrebbe dare vita a conseguenze ambientali non pienamente preventivate.

Del resto, per quello che riguarda il ricorso R.G. 311/2012, la valida proposizione del ricorso è comunque garantita dalla proposizione del gravame da parte del Comitato permanente per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio del Comune di Castelfranco di Sotto.

A questo proposito, deve indubbiamente trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale che ha attribuito la legittimazione all'impugnazione di provvedimenti in materia ambientale anche a comitati spontanei diversi dalle associazioni di cui all'art. 13 della l. 8 luglio 1986 n. 349, a condizione che detti comitati "locali" «perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa» (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2011 n. 3107; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 29 settembre 2011 n. 1665; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 28 giugno 2011 n. 956).

Nel caso di specie, il Comitato permanente per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio del Comune di Castelfranco di Sotto appare sicuramente in possesso della legittimazione a proporre il

ricorso, anche avendo riferimento alla "griglia" di valutazione più restrittiva richiesta da alcune decisioni (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 29 settembre 2011 n. 1665); il detto comitato ha, infatti, depositato in giudizio una copia dello statuto da cui si evincono finalità statutarie che comprendono chiaramente la tutela dell'ambiente e della salute degli abitanti di Castelfranco di Sotto (doc. 94 della produzione dell'Associazione) ed una documentazione (doc. 94-103) che dimostra la proposizione di una serie di iniziative di tutela, giudiziarie ed amministrative, anche abbastanza risalenti nel tempo (quindi, non occasionali) e idonee a dimostrare l'adeguato grado di rappresentatività e il radicamento dell'associazione sul tessuto sociale locale".

*

V.1. – La tesi è palesemente errata, innanzitutto, con riferimento ai singoli ricorrenti persone fisiche, dal momento che non hanno un interesse giuridicamente apprezzabile al suo accoglimento, in quanto il ricorso è teso a lamentare un preteso danno all'ambiente e alla salute, che risulterebbero messi in pericolo da atti assunti dalle amministrazioni resistenti in violazione della normativa in materia.

Invero, i ricorrenti non hanno indicato e, quindi, dimostrato il pregiudizio che deriverebbe loro dagli atti impugnati, ma si sono solo lamentati della localizzazione del pirogassificatore previsto dagli atti impugnati, ritenendo evidentemente sufficiente a dimostrare il loro interesse alla impugnativa il fatto di essere proprietari di aree site nelle vicinanze (a dimostrazione della mancata indicazione da parte dei ricorrenti di qualsiasi elemento da cui possa derivare una specifica, indivi-

duale e diretta lesione di una sua posizione giuridica soggettiva, preme evidenziare che uno dei ricorrenti, Sig. Luca Barbuti, si è costituito in qualità di segretario del Partito della Rifondazione comunista, a nulla rilevando tale qualifica ai fini della legittimazione a ricorrere nel caso di specie).

In proposito si ritiene sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sul criterio della cd. *vicinitas*, secondo il quale la mera vicinanza di un fondo ad una opera non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento autorizzativo dell'opera, essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questa riceve (Cons. Stato, sez. V, 13.7.1998, n. 1088).

D'altra parte, anche volendo ritenere che i ricorrenti abbiano voluto lamentare un danno patrimoniale alle loro proprietà, si deve rilevare che l'impianto in parola, da un lato, si inserisce all'interno dell'area di proprietà dello stabilimento Waste Recycling dove la medesima già svolge attività di trattamento e stoccaggio di rifiuti solidi e semisolidi, pericolosi e non, e, dall'altro, non può assolutamente pregiudicare le facoltà di godimento e disposizione dei beni immobili ove essi vivono.

In realtà, comunque, il ricorso è teso a lamentare un preteso danno all'ambiente e alla salute che risulterebbero messi in pericolo da atti assunti dall'amministrazione in violazione della normativa che disciplina la materia.

Ciò è tanto più vero se solo si considera che l'istanza cautelare era fondata non già su un danno dei ricorrenti ma su un preteso danno all'ambiente e alla salute.

Ma con tale prospettazione i ricorrenti chiedono la tutela non di un loro interesse individuale, ma di interessi genericamente riferiti ad una pluralità indistinta di persone. Interessi, a tutela dei quali il privato non può agire a meno che dall'illegittima azione dell'amministrazione derivi una specifica, individuale e diretta lesione di una sua posizione giuridica soggettiva [cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 maggio 2002, n. 2714].

Individuale e diretta lesione di una posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti che non è ravvisabile nel caso di specie, atteso che un pirogassificatore non può pregiudicare in alcun modo il godimento e la disposizione dei beni immobili posti nelle vicinanze

Identica carenza di interesse e difetto di legittimazione al ricorso è rinvenibile sotto un ulteriore profilo, perché i ricorrenti intendono con il ricorso in parola interferire con le scelte di merito dell'Amministrazione sovrapponendo le proprie personali valutazioni agli apprezzamenti discrezionali dell'Ente, dal momento che in sostanza i ricorrenti contestano le modalità seguite in merito all'autorizzazione del pirogassificatore *de quo*.

Ma v'è di più.

La carenza di interesse e il difetto di legittimazione al ricorso sono rinvenibili anche dal fatto che il ricorso contiene, infatti, generiche affermazioni circa la propria residenza nel Comune di Castelfranco di Sotto e/o in Comuni limitrofi e non anche di essere proprietari di terreni coinvolti dalla costruzione del pirogassificatore in questione nonché il concreto pregiudizio che subirebbero in conseguenza della realizzazione dell'opera in questione.

Pervero, la legittimazione ad insorgere contro un atto di localizzazione, di autorizzazione e/o di valutazione ambientale di un'opera pubblica presuppone che gli interessati precisino il concreto pregiudizio che ne deriverebbero alla propria sfera giuridica, pregiudizio che non è evincibile dalla mera appartenenza al territorio comunale, dovendo invece ricollegarsi a situazioni ben determinate, quale, ad esempio, la circostanza che l'autorizzazione al progetto riduca il valore economico del fondo o dell'abitazione ubicati nelle immediate vicinanze dell'opera, oppure la circostanza che le prescrizioni dettate dall'autorità competente siano inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze dell'opera, sì da poter riconoscere al proprietario del fondo o della casa finitimi, ovvero a chi vive e lavora in prossimità dell'opera, un interesse qualificato e differenziato a ricorrere per denunciare l'illegittimità dell'atto di approvazione dell'opera [cfr., con riferimento alla localizzazione di una discarica, TAR Lombardia, sez. Brescia, 19.09.2000, n. 696; TAR Piemonte, sez. II, 23.06.97, n. 355].

Da quanto sopra, si evince che la *conditio sine qua non* per aversi la legittimazione e l'interesse a ricorrere risiede non già nell'appartenenza al territorio comunale bensì nell'essere proprietario di un fondo o una casa finitimi all'opera pubblica approvata ovvero nel fatto di vivere o lavorare in prossimità dell'opera medesima.

Nel caso di specie, invece, non è dato rilevare la predetta condizione per aversi la legittimità e l'interesse a ricorrere (ossia, la *vicinitas* rispetto all'opera). Invero, dal ricorso si evince che i ricorrenti "*vivono nelle vicinanze dell'area*".

Peraltro, appare errato sostenere nel caso di specie, come fa il Giudice di primo grado, che tali persone fisiche *“potrebbero subire una serie di effetti negativi, sotto il profilo della tutela della salute e della qualità della vita, dalla possibile attivazione dell’impianto; avuto riferimento alle possibili ricadute dell’impianto in questione sull’ambiente”*, giacché come si ritiene di aver dimostrato in primo grado tale impianto implica effetti sull’ambiente nei limiti stabiliti dalle leggi ambientali, con la conseguenza dell’inapplicabilità al caso di specie dell’orientamento giurisprudenziale citato dal Giudice di primo grado, secondo il quale *“il tradizionale criterio della vicinitas non può certamente essere limitato ai soli proprietari confinanti con l’area di realizzazione dell’impianto ..., ma deve essere «inteso in senso ampio, per le intuibili ricadute sulla qualità della vita astrattamente implicate da iniziative e progetti industriali obiettivamente incidenti sul contesto ambientale interessato, per cui ciò che rileva è non solo e non tanto la vicinanza geografica del cittadino ricorrente, ma più specificamente la possibilità di risentire delle esternalità negative del progetto medesimo» (Consiglio di Stato sez. V, 18 aprile 2012 n. 2234)”*.

Del pari errato appare anche porre a fondamento della legittimazione ad agire dei ricorrenti persone fisiche *“la conclusione in ordine al carattere sperimentale dell’impianto (come sarà successivamente esplicitato) ad imporre una verifica della legittimazione in senso ampio, trattandosi indubbiamente di attività che non è ancora stata valutata in tutte le sue conseguenze ambientali e che quindi potrebbe dare vita a conseguenze ambientali non pienamente preventivate”*, dal momento

che, come vedremo nel proseguo, l'impianto in parola non ha il carattere sperimentale che pretende il Giudice di primo grado.

*

V.2. – La tesi è palesemente errata anche con riferimento al Comitato permanente per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio del Comune di Castelfranco di Sotto, dal momento che, come insegna costante giurisprudenza, *“la speciale legittimazione processuale conferita dall'art. 18 l. 8 luglio 1986 n. 349, alle associazioni di tutela ambientale è da intendersi rigorosamente circoscritta alle sole associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, dovendo escludersi la possibilità di attribuire una legittimazione de facto a qualsiasi soggetto collettivo il quale dimostrasse di possedere determinati requisiti in termini di radicamento sul territorio: ciò in quanto, una volta che è intervenuto il legislatore a colmare il deficit di tutela dei richiamati interessi diffusi, la legittimazione discende direttamente dalla legge in capo ai soggetti rientranti nella previsione ex art. 13, e non può essere estesa anche a soggetti estranei ad essa”* (C. Stato, sez. IV, 16-06-2011, n. 3662).

Ebbene, il suddetto articolo 13 fa riferimento alle sole *“associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministero dell'ambiente”*, escludendo con ciò il Comitato *de quo*.

Né può richiamarsi la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3107 del 23.05.2011, giacché il Comitato ricorrente non ha fornito alcuna prova circa i parametri utilizzati per riconoscere la legittimazione

ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica): ovvero che persegue statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbia un adeguato grado di rappresentatività e stabilità nell'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa.

Pervero, contrariamente a quanto sostiene il Giudice di prime cure, dai documenti depositati dal Comitato (doc. 94-103 – **doc. 24**) non è dato modo di evincere sia la non occasionalità degli obiettivi di tutela ambientale che l'adeguato grado di rappresentatività e stabilità nell'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa.

Dall'esame di detti documenti si evince, infatti, soltanto che, da un lato, è costituita l'Associazione denominata Comitato Permanente per la Tutela e la Salvaguardia dell'Ambiente e del Territorio di Castelfranco di Sotto senza alcuna indicazione di quanti cittadini vi aderiscono (cfr. doc. 24 – Statuto di cui, al doc. 94 depositato dal Comitato); e dall'altro, ha proposto un unico ricorso al TAR nel lontano 1990 (cfr. doc. 24 – doc. 95 e 97 depositato dal Comitato).

Gli altri documenti citati dal Giudice di primo grado (doc. 96-103 depositati dal Comitato – cfr. doc. 24) sono del tutto inconferenti, dal momento che:

- il doc. 96 è un articolo di un non meglio identificato quotidiano che riporta la notizia secondo la quale il Comitato di Usciana (e non quello ricorrente) proporrà ricorso al TAR con riferimento al caso

Resapel;

- il doc. 98 consiste in un esposto sottoscritto da una serie di cittadini e non già dal Comitato permanente;
- i docc. 99 e 100 sono due articoli del “Il Tirreno” del lontano 1989 che fanno riferimento sempre al Comitato di Usciana (e non a quello ricorrente) sempre in merito al caso Resapel;
- i docc. 101 e 102 consistono in una sottoscrizione di alcuni cittadini contro la realizzazione dell’inceneritore Resapel;
- il doc. 103, infine, è una petizione del 2011 sottoscritta dai cittadini e non già dal Comitato contro la costruzione del pirogassificatore che si discute.

Dalla neppure troppo attenta lettura dei sopra indicati documenti, citati dal Giudice di primo grado per motivare la legittimazione del Comitato permanente, appare di lapalissiana evidenza non solo l’occasionalità degli obiettivi di tutela ambientale del Comitato *de quo*, avendo fatto un ricorso al TAR nel 1990 e uno nel 2012, ma anche l’inadeguato grado di rappresentatività e stabilità nell’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa.

Da qui l’infondatezza della tesi del Giudice di primo grado.

* * *

VI° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 104/2010 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’errore manifesto, della illogicità, della contraddittorietà e sconfinamento nel meri-

to amministrativo

Sintesi del sesto motivo di ricorso:

Il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso R.G. 311/2012 nella parte in cui (secondo e quattordicesimo motivo di ricorso) veniva contestato un giudizio nel merito delle scelte tecnico-discrezionali delle Amministrazioni competenti.

Tale rigetto è viziato per violazione dell'art. 8 c.p.a. (Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali), oltre che per eccesso di potere e travisamento dei fatti, giacché, affermando che tali eccezioni "investono poi censure che costituiranno oggetto di assorbimento e possono pertanto essere tralasciate", ma poi ponendo a fondamento della propria decisione proprio i vizi lamentati con tali motivi di ricorso ha operato un giudizio nel merito delle scelte tecnico-discrezionali delle Amministrazioni competenti ad esso vietato.

VI. – La sentenza impugnata appare errata e comunque ingiusta laddove il Giudice di primo grado non ha preso in esame l'eccezione di inammissibilità del ricorso R.G. 311/2012 nella parte in cui (secondo e quattordicesimo motivo di ricorso) viene richiesto all'Ecc.^{mo} Tribunale adito un giudizio nel merito delle scelte tecnico-discrezionali delle Amministrazioni competenti.

A motivazione di tale rigetto il TAR per la Toscana evidenzia che tali eccezioni "investono poi censure che costituiranno oggetto di assorbimento e possono pertanto essere tralasciate", ma poi pone a fondamento della propria decisione proprio i vizi lamentati con tali motivi di ricorso.

Invero, il Giudice di prime cure pone a fondamento della propria sentenza — richiamando, tra l'altro, i pareri resi dall'ARPAT e dalla AUSL in seno al procedimento di verifica della necessità di procedere a VIA — la mancata valutazione degli effetti ambientali dell'impianto in parola in quanto sperimentale, ovvero, in altri termini, i vizi che i ricor-

renti lamentavano, da un lato, con il secondo motivo del ricorso R.G. 311/90 (illegittimità della determinazione provinciale n. 2866 del 01.07.2010, la quale ha escluso il pirogassificatore *de quo* dalla procedura di V.I.A., per violazione della L.R. 10/2010 ed, in particolare, dei criteri indicati nell'allegato D della stessa legge regionale); e, dall'altro, con il quattordicesimo motivo di ricorso, (illegittimità degli atti impugnati, in quanto il progetto presentato ed autorizzato sarebbe stato incompleto e lacunoso con riferimento agli aspetti emissivi ed ambientali).

Ma così facendo, il Giudice di prime cure non solo ha violato le regole del processo amministrativo circa la mancata statuizione su una precisa eccezione preliminare ma ha pure operato un giudizio nel merito delle scelte tecnico-discrezionali delle Amministrazioni competenti ad esso vietato, salvo le ipotesi di manifesta irragionevolezza che nel caso di specie, come si ritiene di aver dimostrato in primo grado e si ripeterà nel proseguo del presente ricorso, non sussiste.

Da qui l'erroneità della sentenza impugnata.

* * *

VII° MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 18, comma 1, della L.R. n. 28/98 e dell'art. 36 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 – Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 96/61/CE, delle “Linee Guida Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo

372/99”, recepite con il D.M. Ambiente 29.1.2007 – Viola-
zione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 372/99 – Eccesso di
potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’errore
manifesto, della illogicità, della contraddittorietà e sconfi-
namento nel merito amministrativo

Sintesi del sesto motivo di ricorso:

La sentenza è viziata anche nel merito laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che la competenza ad autorizzare l’impianto in parole fosse della Regione e non della Provincia, in quanto la pirogassificazione sarebbe un’attività sperimentale.

Tale affermazione è viziata per violazione dell’art. 211, D.Lgs. 152/2006, art. 18, co. 1, L.R. 28/98, art. 36, DPGR n. 14/R/2004, Dir. 96/61/CE, D.M. 29.01.2007, D.Lgs. 372/99 oltre che per eccesso di potere e travisamento dei fatti, giacché oggetto della sperimentazione non è la pirogassificazione ma la sua implementazione nell’impianto della Waste Reclng al fine di verificare la quantità dei rifiuti trattabili e dell’energia prodotta. Peraltro, anche volendo ritenere che la sperimentazione abbia ad oggetto la pirogassificazione, l’autorizzazione non rientra nella competenza regionale è esclusa dall’art. 36, co. 4, DPGR 14/R/20004, in quanto trattasi di tecnologia matura, o già sperimentata e comunque disponibile sul mercato.

VII. – Con la sentenza n. 2023/2012, qui impugnata, il TAR per la Toscana ha accolto i ricorsi RR.GG. 160, 281 e 311 del 20122 e, per l’effetto, annullato gli atti impugnati.

In particolare, con la richiamata sentenza n. 2023/2012, il Giudice di prime cure, premessa l’adesione all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il Giudice deve procedere all’esame dei motivi di censura nell’ordine logico segnato da quelli che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento, ha accolto “*la censura che evidenzia «in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento» ... costituita dalla censura di incompetenza dell’Amministrazione provinciale di Pisa, in ragione del carattere sperimentale dell’intervento e*

della previsione dell'art. 18, 1° comma della l.r. 18 maggio 1998, n. 25”.

A motivazione di tale decisione si legge che *“In punto di fatto, la Sezione non può poi mancare di rilevare come l'intera vicenda appaia caratterizzata, con forte evidenza, da una costante di fondo, costituita dal carattere sperimentale dell'impianto progettato dalla Waste Recycling s.p.a.*

La circostanza era già immediatamente evidente negli atti contrattuali che hanno preceduto l'instaurazione del procedimento; il «contratto di locazione di impianto» concluso tra la Waste Recycling s.p.a. e la NSE Industry s.r.l. (doc. n. 31 della produzione dell'Amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto) reca, infatti, chiaramente l'evidenziazione della natura «altamente innovativ(a)» dell'impianto e l'inequivocabile affermazione che si tratta del «primo prototipo» oggetto di realizzazione e sperimentazione (circostanza che si presenterebbe già idonea a tranciare ogni discussione in ordine al carattere sperimentale dell'impianto); il successivo protocollo d'intesa tra la Waste Recycling s.p.a., la NSE Industry s.r.l. e la Ecofor Service s.p.a. (doc. n. 32 della produzione dell'Amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto) specificava poi ulteriormente che si trattava di «sperimentare sistemi e tecnologie per migliorare nel loro complesso le fasi di stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti, sia industriali che urbani».

In sostanziale coerenza con lo spirito fondamentale dell'iniziativa, il carattere sperimentale dell'iniziativa era poi ribadito dal progetto preliminare (pag. 6 del progetto preliminare, depositato in giudizio

dalla Regione Toscana in data 11 ottobre 2012) e dal progetto definitivo, che reca espressamente la sottolineatura del carattere innovativo (pag. 36 del progetto definitivo; doc. 18 della produzione dell'Amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto) e sperimentale (pagg. 37 della relazione allegata al progetto definitivo e pag. 6 del programma di massima; sempre doc. n. 18 già citato) dell'impianto.

Per quello che riguarda il procedimento, la qualificazione in termini di sperimentalità/innovatività dell'intervento è esplicitamente contenuta (pag. 2 della relazione allegata al provvedimento) nella determinazione 1° luglio 2010 n. 2866 del Dirigente del servizio Ambiente della Provincia di Pisa di esclusione del progetto dalla V.I.A. (che non è stata comunque impugnata in via incidentale dalla controinteressata) e nella relazione allegata alla delib. G.R. 9 novembre 2011 n. 961; la natura sperimentale dell'intervento è poi ampiamente evidenziata nei due pareri resi dall'ARPAT (nota 27 settembre 2011 prot. n. 63908) e dall'A.U.S.L. n. 11 di Empoli (nota 29 settembre 2011 prot. n. 38.514) in sede di conferenza di servizi, che ampiamente dettagliano il carattere sperimentale dell'intervento; in particolare, la nota 27 settembre 2011 prot. n. 63908 evidenzia come si tratti di «una tecnologia non ancora applicata impiantisticamente» (prendendo spunto da tale circostanza per imporre verifiche periodiche particolarmente stringenti), mentre la nota 29 settembre 2011 prot. n. 38.514 dell'A.U.S.L. n. 11 di Empoli evidenzia sicuramente circostanze in perfetta linea con il carattere sperimentale dell'intervento, come la completa mancanza di «valutazioni inerenti le condizioni anomale di processo e/o scenari incidentali con i

possibili effetti ambientali e le relative modalità di intervento/protezione» (circostanza che ben si spiega, ove si abbia riferimento al fatto che si tratta di impianto mai realizzato prima) o la sostanziale mancanza di una valutazione di impatto delle emissioni («per quanto riguarda la valutazione d'impatto sulla salute è difficile esprimere un parere in quanto nel rapporto ambientale vengono indicate delle caratteristiche delle emissioni in atmosfera ed acustiche, ma non viene svolta alcuna valutazione di impatto delle stesse»).

In buona sostanza, pertanto, il carattere sperimentale dell'intervento della Waste Recycling s.p.a. è stato tante volte affermato (anche e soprattutto dall'attuale controinteressata, nel corso del procedimento), da non poter essere seriamente contestato.

Nel corso del processo, però, praticamente tutte le Amministrazioni resistenti e la controinteressata (che, sul punto, ha decisamente virato, rispetto alla posizione tenuta in sede di procedimento amministrativo) hanno contestato il carattere sperimentale dell'intervento, sulla base di argomentazioni letterali (innovativo sarebbe diverso da sperimentale) e sistematiche (la pirogassificazione sarebbe un processo ormai sperimentato e, nella fattispecie, si sarebbe in presenza solo della sperimentazione di un «modello di utilità», ovvero della mera applicazione di una tecnologia già esistente ad alcune tipologie di rifiuti).

Con riferimento a tali obiezioni, la Sezione può limitarsi ad osservare come, nel contesto che ci occupa, non abbiano alcuna rilevanza le controversie (proprie di altri rami del diritto) in ordine alla natura di vera e propria innovazione o di semplice "modello di utilità"

dell'impianto in discorso; ancora minore rilevanza ha la controversia nominalistica in ordine alla differenziazione tra innovazione e sperimentazione.

Quello che ci interessa ai fini che ci occupano è, infatti, il mero fatto che si tratti di impianto mai realizzato prima (nella sua concreta conformazione) e, soprattutto, non ancora testato in concreto, per quello che riguarda l'impatto ambientale, in condizioni di sicurezza e, soprattutto, in condizioni di emergenza (a questo proposito, la nota 29 settembre 2011 prot. n. 38.514 dell'A.U.S.L. n. 11 di Empoli è sufficientemente indicativa di un contesto generale in cui non sono ancora conosciuti completamente tutti gli effetti dell'impianto).

La logica che deve guidare l'Amministrazione ed il Giudice nella qualificazione in termini di sperimentalità o meno dell'impianto, non è pertanto quella nominalistica o quella commercialistica, ma quella, ben diversa, imposta dal principio fondamentale di precauzione, di derivazione comunitaria e dalla necessità di tutelare al massimo grado la salute dei cittadini; ed in questa logica, il carattere sperimentale dell'intervento e la mancanza di dati certi in ordine all'impatto ambientale dello stesso costituiscono un dato che non è stato efficacemente contestato, in termini sostanziali, dalle Amministrazioni resistenti e dalla controinteressata.

In buona sostanza, si tratta, pertanto, di una definizione di impianto sperimentale non diversa da quella prevista all'art. 36, 2° comma del d.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 14/R che definisce sperimentali gli impianti «caratterizzati da una tecnologia, ovvero da un sistema tecni-

co in fase "prototipale", rispetto ai quali necessitano verifiche attuali in ordine alla "fattibilità" tecnica ed ambientale».

Veramente paradossale è poi l'argomentazione sollevata dall'Amministrazione regionale. La previsione dell'art. 211, 1° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che gli impianti di ricerca e sperimentazione non possano dare vita ad un qualche utile economico ed assumere una potenza superiore a 5 tonnellate al giorno; ed è proprio dal mancato rispetto di tali limiti che la Regione desume il carattere non sperimentale, ma "ordinario" dell'intervento.

Ad avviso della Sezione la norma dell'art. 211, 1° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 deve, al contrario, essere interpretata secondo gli ordinari criteri di ermeneutica giuridica che impongono di applicare agli impianti sperimentali (qualificazione che determina l'ambito applicativo della fattispecie) i due limiti sostanziali sopra richiamati (conseguenze che derivano dall'applicazione della disciplina normativa propria degli impianti sperimentali); del resto, ove dovesse avere un seguito la tesi della Regione, si avrebbero tali effetti disfunzionali da rendere praticamente inoperante la disciplina di cui al cit. art. 211 del d.lgs. 152/2006 (basterebbe, infatti, progettare impianti con potenza superiore a 5 tonnellate al giorno o che producano lucro per poter liberamente sperimentare, senza le limitazioni normative imposte dalla legge che troverebbero residuale applicazione solo alle iniziative più piccole e/o non lucrative).

La caratterizzazione in termini di sperimentalità dell'impianto della Waste Recycling s.p.a. importa poi, come conseguenza principale,

l'applicazione alla fattispecie delle previsioni degli artt. 18, 1° comma della l.r. 18 maggio 1998, n. 25 (norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e 36, 2° comma del d.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 14/R che riservano all'Amministrazione regionale (in particolare, alla Giunta), la competenza all'autorizzazione delle «attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla ... legge, volte alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti»; del resto, anche sotto il profilo quantitativo, appare indubbio come l'impatto del progetto sul complessivo ciclo dei rifiuti sia talmente modesta da non importare modificazioni sostanziali dei piani di gestione e da ricadere, quindi, pienamente, nell'ambito applicativo della previsione dell'art. 18, 1° comma della l.r. 18 maggio 1998, n. 25”.

Il ragionamento seguito dal Giudice di primo grado è palesemente infondato oltre che errato, illogico e contraddittorio e pertanto va disatteso.

*

VII.1. – Errata interpretazione del concetto di “sperimentazione” in termini generali

Il ragionamento del Giudice di primo grado appare conseguenza di una errata interpretazione del concetto di “sperimentazione”, sia in termini generali che con riferimento alla gestione dei rifiuti, nonché di travisamento degli atti depositati.

Per sperimentazione si intende quell'attività volta a mettere alla prova nuove tecnologie in un determinato campo per accertarne e veri-

ficarne le capacità funzionali, la validità, l'efficacia, il rendimento, ad es. sperimentare un nuovo tipo di motore; una nuova tecnica di lavorazione industriale, un nuovo metodo diagnostico, un vaccino di recente scoperta ecc. [cfr. Dizionario Treccani].

Ma se questa è la definizione di sperimentazione, nel caso di specie non siamo di fronte ad un'attività sperimentale, atteso che **la pirogassificazione è oramai una tecnologia matura e consolidata nel mondo** (si hanno, infatti, centrali di pirogassificazione in Giappone, Germania, Stati Uniti, Norvegia, Gran Bretagna, ecc.), tant'è che, ad esempio, tra gli impianti di pirogassificazione creati in Austria, ce n'è uno a doppio letto fluido che fornisce la città di Güssing di 2 MW di elettricità e 4 MW di energia termica, sfruttando pezzetti di legno, sin dal 2002, nonché in Italia si veda la recente apertura dell'impianto di Villanova Mondovì (TO) [in <http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/genuovo-impianto-di-%E2%80%98pirogassificazione%E2%80%99-a-mondovi831> – doc. 25].

In particolare, la tecnologia della NSE Industry di cui si discute consiste in un miglioramento (brevettato) di tecnologie già esistenti, tra le quali quella ENERGOS [in <http://www.energ-group.com/energy-from-waste/>] che — come si legge nello studio di NOVAMBIENTE (società dell'Ente Bacino Padova 2, consorzio che si occupa della gestione amministrativa dei rifiuti di 20 comuni dell'area urbana di Padova, tra cui il capoluogo di provincia, di cui fanno parte i Comuni di Albano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Campodoro, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Pado-

vana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Villafranca Padovana) (http://www.novambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1411:tecnologia-energias&catid=55:rifiuti&Itemid=227) — consiste in *“un trattamento termico condotto in due stadi di cui il primo, gassificazione, è condotto in condizioni substechiometriche in un'apparecchiatura a griglia, cui segue il secondo costituito da una camera di combustione per la corrente gassosa formata ... consiste in un trattamento termico combinato di gassificazione dei rifiuti (pretrattamento), con successiva combustione del syngas prodotto.*

La gassificazione viene condotta su di una griglia raffreddata ad olio diatermico sulla quale viene mantenuto uno spessore costante (“letto”) di rifiuti. Attraversando la camera i rifiuti subiscono in successione l'essiccamento, la pirolisi e la gassificazione, mentre le scorie vengono scaricate dalla parte opposta, come in un inceneritore tradizionale.

La combustione del syngas avviene in una camera a valle dove sono rispettate le condizioni operative previste dalla normativa vigente sull'incenerimento dei rifiuti ($t > 2$ s, $T > 850^{\circ}\text{C}$).

Successivamente i fumi uscenti dalla camera di combustione passano in una caldaia a recupero per la produzione di vapore da destinare alla produzione di energia termica/elettrica, cui segue un trattamento a secco degli stessi del tutto simile a quello degli impianti di incenerimento di tipo tradizionale”.

Sempre dallo studio di Novambiente si evince che, per quanto con-

cerne le applicazioni, "Questa tecnologia è stata messa a punto in Norvegia nel corso degli anni '90 dalla Sintef, società di ricerca nel campo dello sviluppo tecnologico. Il primo impianto, commercializzato dalla Energos, è entrato in funzione nel 2000 ad Averey (Norvegia).

Nel corso del 2004 il know-how e le attività della Energos sono state acquisite dalla Ener-G PLC (GB). Il sistema è stato messo a punto con lo scopo di consentire il recupero energetico in impianti di taglia medio-piccola, al servizio di comunità caratterizzate da una ridotta produzione di rifiuti, in grado di consentire il loro trattamento a costi accettabili e con ridotto impatto sull'ambiente.

...

La tecnologia Energos è da considerarsi industrialmente matura essendo supportata da un certo numero di referenze di impianti operativi. A fine 2008 la Ener-G vantava un record di 7 impianti costruiti, di cui 6 entrati in esercizio tra il 1997 e il 2002, con capacità di trattamento comprese tra 10.000 e 75.000 t/a. Di questi 5 sono stati realizzati in Norvegia mentre gli altri due in Germania e nel Regno Unito" (doc. 26).

Da evidenziare che la ENERGOS ha costruito 8 impianti in Europa (gli impianti di Sarpsborg 1, Sarpsborg 2, Forus Plant e Hurum in Norvegia; l'impianto di Isle of Wight in Gran Bretagna e l'impianto Minden in Germania), di cui il primo fu commissionato nel 1997 dalla Norvegia accumulando un'esperienza di oltre 500.000 ore (doc. 27).

Anche in Italia si hanno esempi applicativi di questa tecnologia a dimostrazione della sua maturità.

Oltre al citato impianto di Villanova Mondovì (TO) (doc. 25) [in <http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/ge-nuovo-impianto-di-%E2%80%98pirogassificazione%E2%80%99-a-mondovi831>], merita-
no citazione la deliberazione n.1117/XIII del 24 marzo 2010 (doc. 28),
con cui il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato i conte-
nuti e gli indirizzi per l'avvio delle procedure necessarie alla individua-
zione del nuovo sistema di trattamento dei rifiuti in Valle d'Aosta.

In particolare il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, preso atto
che *“sulla base della ulteriore ricognizione eseguita dalla consulente, i
cui risultati sono stati illustrati alle strutture competenti
dell'Assessorato territorio e ambiente e dell'ARPA in data 3 settembre
2009, sono state individuate due categorie di tecnologie rappresentate,
da una parte, da soluzioni innovative che hanno applicazione in campo
industriale (pirolisi e gassificazione) riscontrabile in diverse nazioni, e
dall'altra, da una serie di soluzioni fortemente innovative, ma ancora
in fase di sperimentazione, che non hanno ancora trovato sbocco in ap-
plicazioni impiantistiche a livello industriale o semi-industriale”*, deli-
berava, da un lato, di *“confermare l'obiettivo della valorizzazione e-
nergetica dei rifiuti urbani indifferenziati da attuarsi attraverso la ri-
cerca, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un sistema di piro-
lisi e gassificazione, che permetta di trattare il rifiuto valorizzandone la
componente energetica in condizioni tali da garantire un contenimento
dell'impatto ambientale su scala regionale e la riduzione dei sottopro-
dotti da con-ferire in discarica”*; e, dall'altro, di *“confermare
l'opportunità di avviare, contestualmente alla individuazione di una so-*

luzione tecnologica che consenta di trattare e smaltire i rifiuti prodotti nella Regione, una o più sperimentazioni di tecnologie particolarmente innovative pur nei limiti previsti dall'articolo 211, della Parte IV del d.lgs. 152/2006, in considerazione del fatto che il settore del trattamento dei rifiuti è in forte evoluzione e sono in corso, ancorché in fase iniziale, applicazioni a livello sperimentale che potrebbero risultare interessanti in un prossimo futuro, e che, per tali sperimentazioni, si provveda secondo le modalità già individuate con propria deliberazione n. 639/XIII”.

Appare, quindi, di tutta evidenza la distinzione tra l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del fornitore di tecnologie mature (quali la pirolisi e gassificazione) e l'avvio di una o più sperimentazioni di tecnologie particolarmente innovative.

Altri esempi di utilizzo della tecnologia di piro-gassificazione si hanno nel completamento del sistema integrato di riciclaggio dei rifiuti di Malagrotta in Roma; nella futura realizzazione del gassificatore di Albano Laziale (noto a codesto Ecc.^{mo} Consiglio di Stato, avendo accolto il ricorso del Consorzio Ecologico Massimetta - Co.E.Ma, composto da Colari-Acea-Ama)

Merita, infine, un richiamo la delibera n. 131 del 03.11.2009 (**doc. 29**) con cui l'ATO-R (Associazione d'Ambito Torinese per la Gestione dei Rifiuti) approvava lo Studio *“Verifica della fattibilità di un impianto di trattamento termico dei rifiuti a tecnologia innovativa nella Provincia di Torino”*.

Tale studio, coordinato dal Prof. Genon del Politecnico di Torino –

la cui la finalità era quella di verificare se le c.d. tecnologie innovative hanno raggiunto un grado di maturità tale da essere assunte come soluzione, se non alternativa, almeno complementare ai tradizionali termovalorizzatori per rifiuti urbani — conferma l'evoluzione positiva che la tecnologia di gassificazione, in particolare, ha subito negli ultimi anni.

Peraltro, si deve evidenziare che, nota la rapidità dell'evoluzione tecnologica in ogni campo, lo studio, essendo risalente ormai a 3-4 anni fa, non può aver tenuto in considerazione gli ulteriori passi in avanti compiuti dalle tecnologie innovative, tant'è che, fra i produttori, non viene menzionata Nse Industry Spa la cui attività è iniziata più o meno contestualmente alla redazione dello studio in questione.

Nelle conclusioni del predetto studio viene evidenziato che *“la definizione tecnologia innovativa è in realtà impropria in quanto si tratta di tecniche che operano con principi noti fin dal diciottesimo secolo: i primi gassificatori per carbone furono costruiti in Germania dalla Bischof (1839) e dalla Siemens (1861) ...”* (pag 104).

Appare del tutto evidente che il termine “tecnologia innovativa” viene usato comunemente anche in ambito scientifico per distinguerla dalla più diffusa tecnologia di incenerimento dei rifiuti e non già per individuare una tecnologia che abbisogna di una sperimentazione.

Ciò premesso, lo studio perviene ad una conclusione sostanzialmente positiva laddove si dice, fra l'altro, che *“le tecnologie di trattamento termico dei rifiuti alternative alla combustione diretta si presentano certamente come promettenti e pertanto meritevoli di applicazione sperimentale nella realtà della provincia di Torino, su una taglia im-*

piantistica che è ad oggi molto più limitata di quella di un inceneritore ed è individuabile in una potenzialità di trattamento annua pari a 30.000-60000 tonnellate/anno” (pag. 111).

Tali conclusioni sono ancor più vere nel caso che si discute se solo si tiene nella debita considerazione il fatto che lo studio fa riferimento ai rifiuti urbani indifferenziati molto più difficili da trattare rispetto al rifiuto industriale non pericoloso che viene trattato dalla Waste Recycling (impianto implementato con la tecnologia NSE Industry di pirogassificazione).

D’altro canto, onde evitare equivoci, si deve evidenziare che il termine “sperimentale” viene usato nello Studio ATO-R relativamente alla realtà torinese e per una quantità di rifiuti da tre a sei volte superiore all’impianto Nse presso la Waste Recycling, atteso che, come si è visto, lo stesso studio aveva precedentemente evidenziato che *“la definizione tecnologia innovativa è in realtà impropria in quanto si tratta di tecniche che operano con principi noti fin dal diciottesimo secolo: i primi gassificatori per carbone furono costruiti in Ggermania dalla Bischof (1839) e dalla Siemens (1861)”*.

Lo studio continua affermando che tra le varie tecnologie innovative *“la gassificazione costituisce l’alternativa tecnologica più completa e competitiva rispetto all’incenerimento...”* e *“risultano a tale scopo più efficaci i sistemi combinati di pirolisi e gassificazione”* (pag. 112).

Dal punto di vista ambientale lo studio, poi, afferma che poiché i moderni inceneritori dispongono di sofisticate tecnologie per il controllo e la pulizia dei fumi, non vi è sostanziale differenza fra un moderno

inceneritore e un impianto di gassificazione o pirogassificazione, aggiungendo che *“Tuttavia, in caso di cattivo funzionamento di quest'ultima parte dell'impianto [n.d.r. abbattimento fumi] e anche di eccessiva onerosità della stessa (ad esempio in termini di dosaggio di carbone attivo), il fatto che, a livello iniziale, i gas di gassificazione siano meno inquinanti dei gas di incenerimento, costituisce un fatto positivo”* (pag. 112).

Lo studio mette bene in evidenza che queste tecnologie sono sicure e sostenibili ambientalmente ma che la loro diffusione è rallentata dall'esigenza di dimostrare con ancora più evidenza una continuità di esercizio da renderle sicuramente competitive con i tradizionali inceneritori.

Si legge, infatti, a pagina 112, che *“restano da approfondire e verificare gli aspetti tecnologici delle tecnologie. Una stima puntuale degli investimenti e dei costi di esercizio legati a questo tipo di impianti si potrà fare solo a valle di un'approfondita analisi, nella quale dovranno essere valutate nel dettaglio tutte le variabili (taglia, localizzazione, tipologia di trattamento, presidi ambientali, tecnologie adottate, recuperi energetici, mercato dell'energia elettrica, condizioni locali)”*. In altri termini, dovranno essere fatte quelle analisi specificate, come si vedrà nel prosieguo, nel contratto di locazione e protocollo di intesa tra la NSE e la Waste Recycling come attività di sperimentazione e poste erroneamente a fondamento della propria decisione dal Giudice di prime cure.

*

Il carattere di tecnologia matura della pirogassificazione si evince,

inoltre, anche dal dato normativo comunitario e nazionale.

Pervero, i processi di pirolisi, gassificazione, combustione e vetrificazione — comprese loro combinazioni — sono noti da anni in campo scientifico e indicati fra le “migliori tecniche disponibili” (MTD o, in inglese BAT “best available technologies”) per recuperare energia da rifiuti.

La Direttiva 96/61/CE e le “Linee Guida Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99”, recepite in Italia con il D.M. Ambiente 29.1.2007, inquadrano le condizioni operative dei suddetti processi e indicano i vantaggi dell’applicazione degli stessi con particolare riferimento agli impianti di produzione di energia da rifiuti selezionati (CDR) e speciali in quanto scarti ad elevato potere calorifico ($PCI > 3.500 \text{ kcal/kg}$).

La tecnologia NSE Industry è stata definita come pirogassificazione con combustione integrata di syngas (cfr. doc. 21 – Relazione Tecnica Progetto Definitivo), in quanto combinazione “innovativa” di processi noti quali quelli di pirolisi, gassificazione e combustione del gas prodotto ad alta temperatura e quello di vetrificazione, con la conseguenza che, essendo una combinazione di processi noti e già esistenti, oltreché contemplata dalla normativa, non può essere considerata come tecnologia sperimentale.

*

Tutto ciò sopra esposto, peraltro, si evince chiaramente dalla lettura del progetto definitivo citato dallo stesso Giudice di primo grado co-

me doc. 18 depositato dal Comune di Castelfranco di sotto (doc. 9), laddove a pagina 36 si legge che "Il processo di gassificazione è un processo meno diffuso rispetto alla combustione convenzionale (inceneritori), ma comunque già consolidato e con ampi margini di espansione. Esistono nel mondo molti impianti di trattamento rifiuti funzionanti che si basano sul processo di massificazione. Ad essi si sommano gli impianti di massificazione alimentati a carbone. Paesi tra i quali USA, Regno Unito, Norvegia e la stessa Italia stanno sempre più ricorrendo a queste tecnologie di trattamento termico alternative all'incenerimento per lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.

L'innovazione NSE Industry consiste nell'integrazione in un unico combustore di due processi conosciuti e ampiamente sperimentati come la pirolisi e la gassificazione.

... è importante ribadire il concetto di «sperimentazione», richiamato per il caso in esame. Il pirogassificatore NSE Start e in particolare l'unità di pirogassificazione, cuore dell'intero impianto, è stata già testata dal punto di vista del processo di pirolisi/gassificazione dei rifiuti e combustione del syngas, mentre l'elemento di novità introdotto con l'installazione dell'impianto all'interno della Waste Recycling è connesso con la realizzazione dell'intero impianto industriale completo di tutte le sezioni necessarie a realizzare il trattamento del rifiuto con produzione di energia (dalla tramoggia di carico iniziale alla turbina a vapore). Ciò che si deve sperimentare con la messa in esercizio dell'impianto non sono quindi gli impatti ambientali attesi e in particolare le emissioni in atmosfera, che non potranno evidentemente che es-

sere conformi con le attuali disposizioni normative del D.Lgs. 133/05, quanto la funzionalità dell'intera linea di trattamento e le sue prestazioni in termini di potenzialità (quantità di rifiuti trattati ed energia prodotta) e disponibilità (valutazione dei fermi impianti).

Per quanto concerne la sperimentazione condotta con Ecofor Service S.p.A., sulla base dell'accordo sancito, essa si riferisce alla possibilità di testare con il pirogassificatore NSE Start particolari tipologie di rifiuti di interesse per il nostro territorio provinciale, sempre con l'obiettivo di verificare la risposta dell'impianto per questi specifici rifiuti in termini di potenzialità e disponibilità. Il tutto con particolare interesse a sottrarre tali rifiuti dal conferimento in discarica".

Dalla lettura del predetto progetto, citato dal Giudice di primo grado a fondamento della propria tesi, si evince chiaramente l'errore in cui è incorso il medesimo Giudice: l'attività di sperimentazione citata nel progetto non si riferisce al processo di pirogassificazione, essendo essa una tecnologia matura, bensi al suo inserimento nell'alveo dell'esistente impianto di trattamento dei rifiuti della Waste Recycling al fine di verificare la funzionalità dell'intera linea di trattamento e le sue prestazioni in termini di potenzialità (quantità di rifiuti trattati ed energia prodotta) e disponibilità (valutazione dei fermi impianti) e non anche gli impatti ambientali, che sono conosciuti e accertati nei limiti di legge sia in sede di verifica dell'assoggettabilità a VIA del progetto che in sede autorizzatoria.

Appare, quindi, infondata l'affermazione del Giudice di primo grado, secondo la quale siamo di fronte ad un "impianto mai realizzato

prima (nella sua concreta conformazione) e, soprattutto, non ancora testato in concreto, per che riguarda l'impatto ambientale".

Alla luce di quanto sopra appare evidente il travisamento dei fatti in cui è incorso il Giudice di primo grado anche laddove richiama gli atti contrattuali tra la Waste Recycling e la NSE Industry a sostegno della propria tesi sul carattere sperimentale dell'impianto di pirogassificazione.

Il Giudice di prime cure, oltre ad avere preso in considerazione ai fini del giudizio atti del tutto inconferenti, in quanto disciplinano i rapporti tra i privati che non incidono in nessun modo sul procedimento amministrativo, ha del tutto travisato il loro contenuto.

Pervero, dalla lettura del contratto di locazione di impianto (doc. 30 – doc. 31 della produzione del Comune di Castelfranco di Sotto), si evince chiaramente che l'innovatività ivi affermata si riferisce non già all'impianto di pirogassificazione ma al suo inserimento in seno all'impianto di trattamento dei rifiuti della Waste Recycling.

Infatti, se il Giudice di prime cure, anziché fermarsi alla lettura della prima pagina del contratto, laddove si legge che "*WASTE e NSE considerata l'innovatività (rectius primo prototipo) dell'impianto (Allegato E)*", avesse letto anche l'allegato E, avrebbe sicuramente compreso che l'innovatività non si riferisce alla pirogassificazione ma all'intera linea di trattamento al fine di verificarne le potenzialità (quantità di rifiuti trattati ed energia prodotta) e disponibilità (valutazione dei fermi impianti), essendo oggetto della locazione non solo l'unità di pirogassificazione ma anche la tramoggia di carico, il sistema di trasporto e ali-

mentazione, la sezione di recupero del calore, la sezione di trattamento fumi, il sistema di monitoraggio emissioni, la sezione termica, il gruppo turboalternatore, ecc..

Nel medesimo travisamento dei fatti il Giudice di primo grado è incorso anche nel richiamare il Protocollo di intesa tra la WASTE, NSE ed Ecofor (doc. 19 – 32 della produzione del Comune di Castelfranco di Sotto), atteso che, come riconosce lo stesso Giudice, tale protocollo è teso a *“conseguire l’obiettivo di sperimentare sistemi e tecnologie per migliorare nel loro complesso le fasi di stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti, sia industriali che urbani”*, ovvero non già il mero impianto di pirogassificazione ma, si ripete, l’intera linea di trattamento dei rifiuti in cui si inserisce il processo di pirolisi e massificazione.

Del pari errato, per le medesime ragioni, appare il richiamo alla determinazione provinciale n. 2866/2010 (doc. 5) e alla delibera G.R.T. n. 961/2011 (doc. 17) per evincersi la qualificazione in termini di sperimentabilità dell’intervento in questione.

Pervero, in tali atti si dà conto dell’innovatività del progetto ma non con riferimento, come pretende il Giudice di prime cure, al processo di pirogassificazione, essendo essa una tecnologia matura, bensì al suo inserimento nell’alveo dell’esistente impianto di trattamento dei rifiuti della Waste Recycling al fine di verificare la funzionalità dell’intera linea di trattamento e le sue prestazioni in termini di potenzialità (quantità di rifiuti trattati ed energia prodotta) e disponibilità (valutazione dei fermi impianti) e non anche agli impatti ambientali, che sono conosciuti e accertati nei limiti di legge sia in sede di verifica

dell'assoggettabilità a VIA del progetto che in sede autorizzatoria.

*

**VII.2. – Errata interpretazione del concetto di “sperimentazione”
con riferimento alla gestione dei rifiuti**

Il ragionamento del Giudice di primo grado appare, inoltre, conseguenza di una errata percezione del concetto di “sperimentazione” anche con riferimento alla gestione dei rifiuti, nonché del travisamento degli atti depositati.

In materia di gestione dei rifiuti, il concetto di sperimentazione è desumibile dal combinato disposto di cui agli articoli 211 del D.Lgs. n. 152/2006, 18 della L.R. n. 25/98 e 36 del D.P.G.R. n. 14/R/2004.

L'art. 211 del Codice dell'ambiente, già art. 29 del D.Lgs. 22/97, disciplina il procedimento autorizzatorio degli impianti di ricerca e di sperimentazione, disponendo che *“1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:*

- a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;*
- b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.*

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei ri-

sultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi”.

Giusta la predetta disposizione, con L.R. 18.05.1998, n. 25, recante “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”,

all'art. 18 veniva disposto che *"1. È competenza della Giunta regionale autorizzare attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente legge, volte alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti alle condizioni di cui ai commi successivi oltre a quelle definite all'art. 29 del decreto.*

2. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.

3. La Giunta regionale definisce:

- a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;*
- b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di una garanzia finanziaria;*
- c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - A.R.P.A.T., fermo restando che i costi dei controlli ambientali sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;*
- d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente".*

Con D.P.G.R. 25.02.2004, n. 14/R, *"Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche", ve-*

niva data attuazione alla L.R. n. 25/98, disponendo all'art. 36 che "1. *La Regione, in conformità con quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della L.R. n. 25/1998, può autorizzare, nel rispetto altresì dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 22/1997, impianti ed attività sperimentali non previste dai piani disciplinati dalla stessa L.R. n. 25/1998, purché non interferenti con le previsioni dettate dagli stessi piani, e sempre che siano finalizzate alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica, di tecnologie, o di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.*

2. *Gli impianti e le attività sperimentali soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, sono, esclusivamente, quelli caratterizzati da una tecnologia, ovvero da un sistema tecnico in fase "prototipale", rispetto ai quali necessitano verifiche attuali in ordine alla "fattibilità" tecnica ed ambientale.*

3. *Ai sensi del comma 2, il carattere di sperimentality delle attività soggette all'autorizzazione di cui al presente articolo, può, in particolare, riferirsi: alla tecnologia proposta, al processo, ed alle matrici coinvolte nel processo stesso, nonché al prodotto finale.*

4. *Il carattere di sperimentality è, in ogni caso, escluso, con riferimento alle tecnologie mature, o già sperimentate, e, comunque, alle tecnologie già disponibili sul mercato".*

Dal predetto quadro normativo appare evidente quale è il concetto di sperimentazione di un'attività di gestione dei rifiuti che importa necessariamente la competenza regionale per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto.

Si hanno, infatti, impianti e attività sperimentali necessitanti l'autorizzazione regionale solo allorquando *“siano finalizzate alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica, di tecnologie, o di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti”*, o meglio, *“rispetto ai quali necessitano verifiche attuali in ordine alla “fattibilità tecnica ed ambientale”* e che non siano tecnologie *“già sperimentate”*.

In altri termini, rientrano nella competenza regionale solo quegli impianti e attività sperimentali che necessitano di verifiche in ordine alla *“fattibilità”*, alternativamente, tecnica ed ambientale. Ma nel caso di specie, come si evince dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e di autorizzazione, non è necessaria alcuna verifica sulla fattibilità ambientale, essendo la sperimentazione volta solo a verificare la funzionalità dell'intera linea di trattamento e le sue prestazioni in termini di potenzialità (quantità di rifiuti trattati ed energia prodotta) e disponibilità (valutazione dei fermi impianti).

*

VII.3. – Incompetenza della Regione anche nella denegata ipotesi si ritenesse che oggetto della sperimentazione è la pirogassificazione

La tesi del Giudice di prime cure appare errata anche con riferimento all'ultimo comma dell'art. 36 del D.P.G.R. 25.02.2004, n. 14/R, secondo il quale *“Il carattere di sperimentalità è, in ogni caso, escluso, con riferimento alle tecnologie mature, o già sperimentate, e, comunque, alle tecnologie già disponibili sul mercato”*.

Invero, come già esposto, la tecnologia della pirogassificazione è

una tecnologia già sperimentata e disponibile sul mercato, con l'ovvia conseguenza che la sua realizzazione non rientra nella competenza regionale.

Il fatto, poi, che il proponente abbia modificato nel corso del procedimento la richiesta di esercizio dell'impianto da tempo indeterminato a tempo determinato (un anno), non esclude l'assoggettabilità alla procedura ordinaria, in quanto non modifica la natura dell'impianto da normale a "sperimentale": si deve, infatti, ricordare che, in primo luogo, la scelta del proponente di modificare la durata della domanda di autorizzazione era stata dettata per venire incontro alle risultanze del processo partecipativo ed, in secondo luogo, la procedura ordinaria non esclude in alcun modo la possibilità di una autorizzazione a tempo ridotto sia nel caso in cui sia richiesta dal proponente sia nel caso in cui sia imposta dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, dal momento che la legge non stabilisce un termine minimo di durata dell'autorizzazione *de qua*.

*

VII.4. – Mancata interferenza dell'impianto di pirogassificazione con la pianificazione sulla gestione dei rifiuti.

La tesi del Giudice di prime cure appare, inoltre, in palese violazione al combinato disposto di cui all'art. 18, L.R. 25/98 e 36, D.P.G.R. 25.02.2004, sotto un ulteriore profilo.

Invero, entrambe le disposizioni assoggettano alla competenza autorizzatoria della Regione solo quegli impianti e attività sperimentali "non interferenti con i piani di cui alla presente legge".

L'interferenza con la pianificazione della gestione dei rifiuti di cui alle predette disposizioni non può essere intesa, come pretende il Giudice di primo grado, "sotto un profilo quantitativo", ovvero nel senso che "appare indubbio come l'impatto del progetto sul complessivo ciclo dei rifiuti sia talmente modesta da non importare modificazioni sostanziali dei piani di gestione e da ricadere, quindi, pienamente, nell'ambito applicativo della previsione dell'art. 18, 1° comma della l.r. 18 maggio 1998, n. 25".

Seguendo il ragionamento del Giudice di primo grado si arriverebbe al paradosso che, mentre le attività di sperimentazione con un modesto impatto, sotto il profilo quantitativo, sulla pianificazione regionale di gestione dei rifiuti sarebbero di competenza della Regione, quelle invece con un grosso impatto sulla medesima pianificazione rientrerebbero nella competenza provinciale.

Questa ricostruzione ermeneutica è palesemente assurda, contraddittoria e rende la disposizione regionale priva di una qualche efficacia.

La *ratio* della norma in questione va rinvenuta nella necessità di impedire che gli impianti e le attività sperimentali incidano negativamente sui piani regionali di gestione dei rifiuti.

In ragione di ciò il legislatore, disponendo che rientrano nella competenza regionale le autorizzazioni relative alle sole "attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente legge", ha inteso, da un lato, mantenere in capo alla Giunta Regionale il controllo che tali attività sperimentali non incidano negativamente sui piani regionali di gestione dei rifiuti; e, dall'altro, vietare le attività sperimentali che inci-

dono negativamente sui suddetti piani.

Se così è, e diversamente non può essere, l'impianto in parola, anche volendo nella denegata ipotesi classificarlo come sperimentale, non rientra nella competenza regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 25/1998, atteso che non può certo dirsi che vada a interferire, cioè ad incidere negativamente, sulla pianificazione esistente.

In primo luogo, infatti, tale impianto, basato su un progetto modulare con combustione integrata e potenzialità massima di 12.000 t/anno, andrà a contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- consentire il rispetto delle norme che vietano il conferimento in discarica di rifiuti con alto potere calorifico (divieto previsto a partire dal gennaio 2012 per rifiuti con potere calorifico maggiore a 13.000 kJ/Kg), evitando il ricorso al conferimenti presso termovalorizzatori extraregionali o esteri;
- l'autosufficienza energetica;
- l'aumento dell'efficienza energetica e stabilizzazione del consumo di energia;
- la razionalizzazione dell'attività di trasporto dei rifiuti dai luoghi di produzione ai luoghi di smaltimento o recupero;

In secondo luogo, il progetto in parola rispetta *in toto* gli obiettivi, non solo, del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (P.I.E.R.) (**doc. 31**) ma anche del Piano Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Pisa (**doc. 32**), il quale al punto 5 stabilisce che, *“In relazione alle tipologie ed ai quantitativi dei rifiuti da smaltire in conformità alle direttive del decreto legislativo n. 22/97 che, in particolare, prevedono:*

- la riduzione di almeno il 35% dei rifiuti da avviare allo smaltimento;
- l'utilizzo delle discariche solo per rifiuti speciali inerti e per quelli che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento;
- la combustione di rifiuti solo se accompagnata da recupero energetico

ed inoltre in conformità alle direttive del Piano Regionale con particolare riferimento ai criteri per la selezione delle tecnologie idonee al trattamento dei rifiuti sono individuate le seguenti tecnologie:

- decomposizione aerobica fino alla completa mineralizzazione del rifiuto urbano con produzione di materiale inerte;
- combustione con recupero energetico dei rifiuti speciali;
- compostaggio del rifiuto organico proveniente da raccolta differenziata;
- Vagliatura e frantumazione di rifiuti inerti;

gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali saranno di conseguenza i seguenti:

- Impianto di trattamento aerobico
- Impianto d'incenerimento con recupero energetico
- Impianto di compostaggio per organico da raccolta differenziata
- Impianto per il trattamento e recupero degli inerti
- Discarica per rifiuti trattati".

Stante quanto sopra, pertanto, appare evidente che l'impianto di parola rientra nella tipologia di impianti previsti dall'art. 208 del D.Lgs.

152/2006, secondo il quale *“I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio”*, letto in combinato disposto con gli articoli 43, comma 2, lett. b), 45, comma 2, lett. a) e 48, della L.R. 10/2010, secondo i quali sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza provinciale i progetti di cui all’Allegato B2 e, per quanto qui interessa, gli *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* (lett. bl)), essendo incontrovertibile che trattasi di impianto teso al *“recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”* (Allegato C, lett. R3), tra cui alla nota 5 del medesimo allegato *“Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche”*

*

VII.5. – Sull’erroneo richiamo ai pareri dell’ARPAT e dell’AUSL contenuto in motivazione al fine di dimostrare la necessità di una sperimentazione della pirogassificazione

Alla luce di quanto sopra esposto — ovvero che la tecnologia della pirogassificazione è una tecnologia già sperimentata e disponibile sul mercato e che, comunque, anche volendo ritenerla sperimentale non rientra nella competenza autorizzatoria regionale perché non interferente con le previsioni di pianificazione regionale — appare errato e con-

seguenza del travisamento dei fatti il richiamo in sentenza ai pareri dell'ARPAT (nota n. 63908/2011 – doc. 10) e della AUSL n. 11 (nota 38514/2011 – doc. 12), per desumere il carattere sperimentale dell'intervento *de quo*.

Con riferimento al parere dell'ARPAT è utile evidenziare che, contrariamente a quanto sostiene il Giudice di prime cure, il presunto carattere sperimentale non può certo desumersi dalla frase *“trattandosi, infatti, di una tecnologia non ancora applicata impiantisticamente”*.

Tale frase deve essere letta nell'ambito — e non già estrapolandola, come ha fatto il Giudice di primo grado — dell'intero periodo in cui è inserita.

Pervero, a pagina 5 del parere ARPAT si legge che *“...le analisi periodiche di controllo ... dovranno avere la priorità di documentare i livelli emissivi raggiunti a fine di un prolungato periodo di operatività, o in concomitanza con il cambio di tipologia di rifiuto da trattare. Solo così si potranno attuare interventi gestionali in modo tempestivo che potranno scongiurare il protrarsi di situazioni emissive «fuori norma»*.

Trattandosi, infatti, di una tecnologia non ancora applicata impiantisticamente, per realizzare questo periodo di autocontrollo, dovranno essere attuati periodi di sosta degli impianti (o stand-by con rifiuti opportunamente autorizzati, a basso impatto) in attesa che la documentazione analitica relativa alle emissioni del periodo precedente possa essere prodotto”.

Dalla lettura dell'intero periodo appare di tutta evidenza che il richiamo alla *“tecnologia non ancora applicata impiantisticamente”* si

riferisce unicamente al cambio di tipologia dei rifiuti da trattare e non già alla tecnologica della pirogassificazione in generale.

Del pari conseguenza del travisamento di fatti appare anche il richiamo al parere dell'AUSL n. 11 (doc. 12).

Anche in questo caso il Giudice di primo grado estrapola artatamente dal contesto dell'intero parere alcune frasi al precipuo scopo di dimostrare il proprio assunto.

Si deve richiamare l'attenzione, in primo luogo, sulla strutturazione del parere dell'AUSL che riporta in nero il precedente parere dell'AUSL e in grassetto nero le osservazioni sulle integrazioni presentate.

Si legge, infatti, nel primo periodo che *“In riferimento all'oggetto, vista la documentazione relativa al progetto definitivo, presentata nell'aprile 2011, nella quale la Ditta ha fornito le integrazioni richieste con nostro parere del 20.05.2010, si esprimono le seguenti considerazioni (in nero il precedente parere, in grassetto nero le nostre osservazioni alle integrazioni presentate)”*.

Ebbene, posto ciò, appare evidente il travisamento dei fatti in cui è incorso il Giudice di primo grado.

Invero, la pretesa *“completa mancanza di «valutazioni inerenti le condizioni anomale di processo e/o scenari incidentali con i possibili effetti ambientali e le relative modalità di intervento/protezione”* (pag. 3 del doc. 12), essendo riportata in nero, era la conclusione dell'AUSL nel proprio precedente parere del 2010 sul progetto preliminare (cfr. parere del 2010 – doc.2); mentre, con riferimento al progetto definitivo,

l'AUSL riconosce l'ottemperanza del proponente in merito alle procedure di emergenza, evidenziando in grassetto che *"Il proponente, nell'allegato 21 al progetto definitivo, presenta le procedure di gestione delle fasi di avviamento, di spegnimento in condizioni normali o di emergenza"* (pag. 3 del doc. 12).

Non si comprende, quindi, come si possa desumere da tali considerazioni il carattere sperimentale dell'opera.

Nello stesso errore è caduto il Giudice nel riportare il passaggio del parere AUSL secondo il quale *"Per quanto riguarda la valutazione d'impatto sulla salute è difficile esprimere un parere in quanto nel rapporto ambientale vengono indicate delle caratteristiche delle emissioni in atmosfera ed acustiche ma non viene svolta alcuna valutazione di impatto delle stesse"*, dal momento che, essendo tale frase in nero (e non in grassetto), era la conclusione dell'AUSL con il proprio precedente parere del 2010 sul progetto preliminare (cfr. parere del 2010 – doc.2), mentre il parere continua, questa volta in grassetto nero (pag. 8 del doc. 12), evidenziando l'ottemperamento del proponente in merito alla valutazione di impatto sulla salute delle emissioni in atmosfera e acustiche.

In conclusione, da una neppure troppo attenta lettura dei predetti pareri dell'ARPAT e dell'AUSL si evince l'ottemperamento del proponente circa la necessità di integrazioni al progetto preliminare richieste nel 2010 dalle medesime Amministrazioni.

* * *

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Com'è noto, "la decisione sull'istanza cautelare si fonda esclusivamente sulla sussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni juris*, che deve risultare da un giudizio di verosimiglianza sulle ragioni del ricorrente che vanno preservate dal rischio di venire irrimediabilmente pregiudicate durante il tempo necessario a farle valere in via ordinaria" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.03.2003, n. 1228).

Quanto al *fumus* si rinvia a quanto dedotto in precedenza; mentre, con riferimento al *periculum in mora*, sussiste un danno grave ed irreparabile per l'ambiente sotto il profilo della ottimale gestione dei rifiuti che legittima l'adozione di un provvedimento cautelare impugnato.

A tale fine è utile evidenziare che, pur essendo stata accertata l'inesistenza di impatti all'ambiente e alla salute, essendo rispettati i limiti di legge per le emissioni inquinanti, gli atti autorizzativi hanno disposto una serie di monitoraggi, in ossequio al principio di precauzione che di per sé garantiscono che l'impianto *de quo* venga realizzato ed esercitato nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute umana, proprio a ulteriore garanzia della collettività.

Perciò, tutta la fase di esercizio dell'impianto sarà costantemente monitorata e controllata in ossequio alle prescrizioni indicate nella determina provinciale, così da evitare che "l'attività di pirogassificazione dei rifiuti avvenga senza le necessarie garanzie richieste dall'ordinamento", garanzie opportunamente sottolineate in sede di Conferenza e riportate nella determina di autorizzazione dell'impianto.

In ultimo, si ricordi che tale progetto è stato, a suo tempo, oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA che ha accertato la compatibilità

ambientale del progetto in questione, ovvero la sua incapacità di arrecare un danno all'ambiente e alla salute umana.

D'altro canto, ciò posto, **la sentenza qui impugnata ha determinato e determinerà un danno grave e irreparabile per l'ambiente sotto il profilo della ottimale gestione dei rifiuti.**

Come già esposto, l'impianto in parola, basato su un progetto modulare con combustione integrata e potenzialità massima di 12.000 t/anno, andrà a contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- consentire il rispetto delle norme che vietano il conferimento in discarica di rifiuti con alto potere calorifico (divieto previsto a partire dal gennaio 2012 per rifiuti con potere calorifico maggiore a 13.000 kJ/Kg), evitando il ricorso al conferimenti presso termovalorizzatori extraregionali o esteri;
- l'autosufficienza energetica;
- l'aumento dell'efficienza energetica e stabilizzazione del consumo di energia;
- la razionalizzazione dell'attività di trasporto dei rifiuti dai luoghi di produzione ai luoghi di smaltimento o recupero.

Invero, dalla lettura dell'istruttoria allegata alla determinazione provinciale n. 2902/2010 di esclusione da VIA (doc. 5) e del rapporto istruttorio allegato alla determinazione provinciale n. 5845/2011 (doc. 9) — ma si veda anche il progetto preliminare (doc. 20) e il progetto definitivo (doc. 21) — si evince chiaramente che *“è prevista l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi (circa 30 t/giorno), preventivamente triturati, provenienti dai trattamenti di rifiuti interni al sito ed*

autorizzati dalla Provincia di Pisa con la determina n. 4450 del 21.10.2009, diversamente destinati a impianti di smaltimento extra regionali”.

In altri termini, saranno utilizzati per il pirogassificatore solo e solamente i rifiuti interni alla piattaforma della Waste Recycling ed autorizzati con determina n. 4450/2009, nel senso che non è consentito il conferimento a detta piattaforma di ulteriori rifiuti per alimentare l'impianto rispetto a quelli autorizzati.

Ciò si tradurrà, in “una riduzione di circa l'85% dei quantitativi di rifiuti altrimenti destinati allo smaltimento in discarica” (cfr. doc. 22).

Ma v'è di più.

Come si legge nella Relazione ambientale preliminare per verifica di assoggettabilità (doc. 23), *“L'impianto di pirogassificazione con combustione integrata rappresenta a tutti gli effetti una soluzione ottimale per la gestione dei rifiuti secondo la filosofia della filiera corta; infatti la soluzione proposta consente di annullare gli impatti connessi con la movimentazione e il trasporto dei rifiuti, sia in termini di emissioni evitate che di riduzione del traffico pesante. Si ricorda infatti che attualmente i rifiuti speciali trattati dalla piattaforma Waste Recycling vengono trasferiti e smaltiti in centri esterni fuori regione o addirittura stranieri.*

Ne consegue che gli impatti ambientali sopra descritti sono in realtà mitigati dalle mancate emissioni dei mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti a trattamento come dettagliato nei paragrafi seguenti”, dove viene specificato che *“La realizzazione dell'impianto consentirà di evi-*

tare il trasporto di circa 10.000 ton/anno di rifiuti speciali solidi e semisolidi pari a circa 30 ton/giorno, attualmente effettuato tramite mezzi pesanti che, dalla piattaforma Waste Recycling, conferiscono i rifiuti verso centri di trattamento dedicati (provinciali, regionali ed esteri). Considerando che ciascun camion è in grado di trasportare circa 25 tonnellate di rifiuti, sarà tolto dalle strade circa un camion al giorno (pari a 365 camion all'anno), con conseguente eliminazione delle relative emissioni in atmosfera dei principali inquinanti derivanti dal traffico stradale quali ad esempio Ossidi di Azoto (Nox), Particolato fine (PM10) e Composti Organici Non Metanici (VOCNM)".

Tutto ciò tradotto significa che "la realizzazione dell'impianto di pirogassificazione con combustione integrata e la conseguente eliminazione di almeno un mezzo pesante al giorno dalla rete stradale consentirà di ridurre le emissioni in atmosfera di una quantità pari a 1.060,8 kg/anno di Nox, 444 kg/anno di NMVOC, 88,8 kg/anno di PM₁₀ e 172.829 kg/anno di CO₂ di cui una parte emessa nell'area di impianto. Inoltre nell'ipotesi in cui la frazione biodegradabile dei rifiuti venga inviata a discarica, costituirà essa stessa un asorgente di emissioni ad alto contenuto di CH₄ e CO₂ due gas serra molto attivi".

Ciò è confermato pure nella relazione ARPAT del 02.04.2012 (doc. 22), laddove si legge che "l'utilizzo dell'impianto di pirogassificazione determina al contrario una notevole riduzione dello stesso [n.d.r. traffico veicolare], in conseguenza del mancato conferimento dei rifiuti da trattare (12.000 ton.), presso altri impianti di recupero o smaltimento (discarica). In pratica considerando che i rifiuti alimentati

e trattati vengono ridotti dell'85% in peso, tramite il processo di pirogassificazione, si ottiene una mancata movimentazione di oltre 400 autocisterne all'anno. In altre parole, ragionando si base settimanale, l'utilizzo dell'impianto di pirogassificazione e la sua azione di riduzione massiva dei rifiuti, determina l'utilizzo di 1-2 autocisterne per smaltire i rifiuti prodotti contro un utilizzo di circa 10 autocisterne”.

Ciò è tanto più vero se solo si considera che in data 31.12.2013 è scaduta l'ultima proroga al divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con Pci (acronimo di “potere calorifico inferiore”) superiore a 13.000 kJ/kg prevista dall'art. 13, comma 6, D.L. 216/2011, convertito in legge 14/2012 (c.d. D.L. “Milleproroghe”).

Inoltre, non va sottaciuto che è stato siglato un “Protocollo d'intesa per lo sviluppo di progetti di ricerca, sperimentazione, e valorizzazione di sistemi e tecnologie per il trattamento dei rifiuti con recupero di energia nella Provincia di Pisa” tra le società Ecofor Service S.p.A., N.S.E. Industry S.p.A. e Waste Recycling S.p.A. (doc. 19), con il quale le aziende firmatarie, in collaborazione con specifici Enti ed Università, si impegnano alla ricerca di nuove soluzioni impiantistiche e gestionali utili a limitare il ricorso alle discariche e al contempo ad individuare tecnologie innovative in materia di produzione di energia dai rifiuti.

L'importanza di tale protocollo — che individua chiaramente nel progetto Waste Recycling di Castelfranco di Sotto e nella tecnologia NSE Industry un punto di riferimento basilare — va rinvenuta nell'obiettivo di ricercare modalità gestionali sempre più adeguate per dare risposte al corretto recupero, trattamento e smaltimento della gran-

de massa di rifiuti prodotti ed a limitarne l'impatto sull'ambiente, affinché si possa arrivare a trattare, recuperare e smaltire in un impianto all'interno del Comprensorio del Cuoio, la gran parte dei rifiuti prodotti dalle aziende associate all'Associazione Conciatori in ossequio al principio di prossimità e autosufficienza la quasi totalità dei rifiuti prodotti (cfr. doc. 10, pagg 4 e ss.).

* * *

P. Q. M.

si conclude affinché piaccia all'Ecc.^{mo} Consiglio di Stato, previo accoglimento dell'istanza cautelare, riformare e/o annullare la sentenza TAR Toscana, sez. II, n. 2023 del 20 novembre 2012, depositata in Cancelleria il 20.12.2012, con cui, con riferimento ai ricorsi R.G. 160/2012, 281/2012 e 311/2012.

Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio anche di primo grado.

*

Agli effetti della normativa sul contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali si precisa che il valore del presente giudizio è indeterminato. Per tale ragione il contributo è pari a Euro 650,00 aumentato della metà, ossia Euro 975,00 (novecentosettanta-cinque/00).

*

I sottoscritti Avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a., dichiarano di voler ricevere gli avvisi presso il domiciliatario, l'Avv. Marcello Cecchetti in Roma, via Antonio Mordi-

ni n. 14, a mezzo telefax al seguente numero 06-3701949 e/o a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo PEC: marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it.

*

Si depositano, oltre al decreto di autorizzazione a stare in giudizio n. 15 del 09.01.2013, all'originale della sentenza TAR Toscana, sez. II, n. 2023 del 20 novembre 2012, depositata in Cancelleria il 20.12.2012, con cui, con riferimento ai ricorsi R.G. 160/2012, 281/2012 e 311/2012, ai ricorsi in primo grado, il fascicolo di parte di primo grado contenente le memorie difensive in primo grado della Regione Toscana e i relativi documenti:

1. nota n. 1959 del 29.04.2010 dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno,
2. nota dell'Azienda USL 11Empoli;
3. nota del 14.05.2010 dell'ARPAT;
4. nota n. 11843 del 15.06.2010 del Comune di Castelfranco di Sotto;
5. determinazione n. 2866 del 01.07.2010 della Provincia di Pisa;
6. deliberazione n. 157 del 22.09.2010 della Giunta del Comune di Castelfranco di Sotto;
7. documento informativo del febbraio 2011 del processo partecipativo "Insieme per capire, insieme per decidere";
8. richiesta di autorizzazione dell'11.04.2011 della Società Waste Recycling;
9. richiesta di riattivazione del procedimento autorizzatorio del 07.09.2011 della Società Waste Recycling;

10. nota n. 63908 del 27.09.2011 dell'ARPAT;
 11. nota n. 15401 del 27.09.2011 del Comune di Castelfranco di Sotto;
 12. nota n. 38514 del 29.09.2011 dell'Azienda USL 11 Empoli;
 13. verbale del 28.09.2011 della Conferenza di servizi provinciale;
 14. nota del 13.10.2011 della Società Waste Recycling;
 15. delibera GRT n. 864 del 10.10.2011;
 16. nota n. 293167 del 20.10.2011 dell'Assessorato all'Ambiente della
Provincia di Pisa;
 17. delibera GRT n. 961 del 09.11.2011;
 18. determinazione n. 5701 del 23.12.2011 della Provincia di Pisa;
 19. protocollo d'intesa tra la Waste Recycling S.p.A., la Ecofor Service
S.p.A. e la NSE Industry S.p.A.;
- nonché i seguenti ulteriori documenti (segue numerazione):
20. Progetto preliminare del marzo 2010 allegato alla nota Waste Re-
cycling del 30.03.2010;
 21. Progetto definitivo allegato alla nota Waste Recycling
dell'11.04.2011;
 22. relazione ARPAT n. 01.011.10/2.18 del 2.04.2012;
 23. Relazione ambientale preliminare per verifica di assoggettabilità del
marzo 2010;
 24. documenti 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103 depositati in
primo grado dal Comitato Permanente per la Tutela e la Salvaguar-
dia dell'Ambiente e del Territorio di Castelfranco di Sotto;
 25. articolo da www.rinnovabili.it;
 26. articolo da www.novambiente.it;

27. articolo da www.energ-group.com;
28. delibera C.R. Valle d'Aosta n. 1117/VIII del 24 marzo 2010;
29. delibera CDA dell'ATO-R n. 131 del 03.11.2009;
30. Contratto di locazione di impianto tra NSE Industry e WASTE Recycling;
31. Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER);
32. Piano Provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Pisa.

*

Firenze, 23 gennaio 2013

Avv. Lucia Bora


Avv. Fabio Ciari


MANDATO


Il sottoscritto, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana, delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, anche disgiuntamente, gli Avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari dell'Avvocatura della Regione Toscana, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di accettare la rinuncia all'azione od ai singoli atti, nonché di farsi eventualmente sostituire.

Elegge domicilio presso lo Studio del Prof. Avv. Marcello Cecchetti in Roma, via Antonio Mordini n. 14.

Firenze, 28 marzo 2011

Il Presidente

Dott. *Enrico Rossi*



V° per l'autenticità

Avv. *Lucia Bora*



RELAZIONE DI NOTIFICA

Ai sensi e per gli effetti della l. n. 53/1994

La sottoscritta Avv. Lucia BORA, dell'Avvocatura Regionale della Regione Toscana, in base alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ed in virtù dell'autorizzazione dell'Ordine degli Avvocati di Firenze rilasciata in data 15 aprile 2009, ho notificato per conto della Regione Toscana il suesteso atto:

1. al **COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, presso i difensori costituiti nel giudizio di primo grado Avv.ti Luisa Gracili e Piera Tonelli, nel domicilio eletto in primo grado presso lo studio delle medesime in Firenze, Via dei Servi n. 38, c.a.p. 50122, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n., spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

2. al **COMITATO PERMANENTE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DI CASTELFRANCO DI SOTTO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Sig.ra Aurora Rossi, **AURORA ROSSI, PIERO ARZILLI, ANDREA BACHINI, MARCO BENVENUTI, LORIANO BIANCHI, FRANCESCO BINI, MICHELE CALÒ, VITTORIO CALÒ, KATIA CAMERLINGHI, BERNARD CARFAGNA, GIULIANO CECCANTI, DANIELE COSTAGLI, MARCO COSTAGLI, CRISTINA DE MONTE, MICHELA GIOVANNELLI, JEANNE ANGELE EDITH HULLENHAGEN, ANTONIO IZZO, CATERINA LOIA, RAFFAELE LOIA, ROBERTO LOVERME, LAURA MACLANTI, CARMELA MARRA, GIAN MARCO MARSIGLI, ANGIOLINO MARTINELLI, REMO MARTINI, PAOLO MONTANELLI, ANDREA NOVELLI, MONICA PAGLIAI, GIOVANNI PASCUCCI, MARCO PESCHIERA, ROLANDO PICCHI, MARIO PISTOLESI, GIOVANNI PULCIANO, CARLO PUBLIO, FABIO RAGONI, ADRIANA ROSSI, STEFANIA ROVINI, LINO SILVESTRI, LUCIANO SOLIMENA, MARIA STELLA STANCO, GIOVANNI SPAGLI, LUCA TRASSINELLI, FRANCO LELLI, LORENZO SUSINI, COSIMO LOIA, GIUSEPPE TABBITA, RANIERI TORRI**, presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado Avv. Ettore Nesi, nel domicilio eletto in primo grado presso lo studio del medesimo in Firenze, Via Puccinotti n. 30, c.a.p. 50129, ivi trasmettendone copia

conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego racco-
mandato con avviso di ricevimento n.
~~76691282618~~, spedito dall'Ufficio Postale di
Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa
iscrizione al nr. ~~256~~ del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

3. ANTONIA CATARINICCHIA, MARZIA DURANTI, LUCA SCARSELLI, FRANCESCO MINI, LUCA PANCONI, LEONARDO SPATARO, ANNA MARIA CAMPIGLI, LUIGI MORETTO, MARZIA LANDI, PASQUALE MOFFA, THEODOOR MANSON, GUIDO COSTANTINI, ROSSELLA FERRI, PATRIZIA GUALEMI, RICCARDO SUSINI, PAOLO MEIOLI, ANTONIO BIANCO, UGO BRUNI, GIUSEPPE NOVINO, GIOVANNI DI MODICA, CRISTIANO NUTI, MASSIMO CAVALLINI, SIMONE GROSSI, ANDREA CORTI, PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA PISA in persona del Segretario LUCA BARBUTI, presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado Avv. Giancarlo Altavilla, nel domicilio eletto in primo grado presso lo studio dell'Avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 20, c.a.p. 50123, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76481232618-0, spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. 256 del mio registro cronologico.

Avv. Luca Bora

Vidimazione Postale



4. alla **PROVINCIA DI PISA**, in persona del Presidente *pro-tempore*, presso i difensori costituiti nel giudizio di primo grado Avv.ti Maria Antonietta Antoniani e Silvia Salvini, nel domicilio eletto in primo grado presso lo studio dell'Avv. Raffaella Poggianti in Firenze, Via degli Artisti n. 8/B, c.a.p. 50132, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n., spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

5. all'**ARPAT – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado Avv. Fabio Ciari, nel domicilio eletto in primo grado presso l'Avvocatura Regionale in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana n. 1, c.a.p. 50123, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n., spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

6. **AZIENDA USL 11 DI EMPOLI**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, presso i difensori costituiti nel giudizio di primo grado Avv.ti Roberta Volpini e Cristina Razzolini, nel domicilio eletto in primo grado presso lo studio dell'Avv. Riccardo Farnetani (Studio Santoro) in Firenze, Via dei Conti n. 3, c.a.p. 50123, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n., spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

7. alla **WASTE RECYCLING**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado Avv. Franco Arizzi, Angelo Clarizia e Bice Pasqualone, nel domicilio eletto in primo grado presso lo studio dell'Avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 20, c.a.p. 50123, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n., spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

8. all'**AZIENDA USL 5 DI PISA – VAL D'ERA – PONTEDERA**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, non costituita in primo grado, domiciliato per la carica presso la Direzione Generale in Pisa, Loc. Ospedaletto, Via Cocchi n. 7 / 9, c.a.p. 56121, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n., spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

9. **AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato costituita in primo grado, nel domicilio *ex lege* in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, c.a.p. 50129, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n., spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

10. AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, c.a.p. 00186, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n., spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

11. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona del Ministro *pro-tempore*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato costituita in primo grado, nel domicilio *ex lege* in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, c.a.p. 50129, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n., spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

12. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL

TERRITORIO, in persona del Ministro *pro-tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, c.a.p. 00186, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n., spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

13. CORPO FORESTALE DELLO STATO, in persona del legale

rappresentante *pro-tempore*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato costituita in primo grado, nel domicilio *ex lege* in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, c.a.p. 50129, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n., spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

14. **CORPO FORESTALE DELLO STATO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, c.a.p. 00186, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n., spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

15. al **COMUNE DI SAN MINIATO, COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO, COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE, COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO** in persona dei Sindaci *pro-tempore*, presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado Avv. Natalia Princi, elettivamente domiciliati presso studio del medesimo in Firenze, Via dei Servi n. 38, c.a.p. 50122, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale nel prescritto piego raccomandato con avviso di ricevimento n., spedito dall'Ufficio Postale di Firenze, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico.

Avv. Lucia Bora

Vidimazione Postale

REGIONE
TOSCANA



Avvocatura Regionale
Piazza dell'Unità Italiana, 1
50123 Firenze

N. 256 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

AVV. LUCIA BORA
L. Bora

Racc. N.



76491292418-0

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di Firenze
n. 15-A-2009

Posteitaliane



25.01.2013 10.34

Postaraccomandata
€ 9,60

AR 3104159056 50123



5001 - 50123 FIRENZE V.R. (FI)

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

EA-TARINICCHIA. ANTONIA. ED. ALTRI
E/O AVV. TI. GIANNARCO. ALTAVILLA

B. ANTONIA. EUCORUCCO

CUNIBERTO. A. VESPUCCI. 20

L 50123 - FIRENZE

